

<b>AVVISO n.1013</b>	<b>23 Gennaio 2012</b>	<b>SeDeX – INV. CERTIFICATES</b>
----------------------	------------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana  
Societa' oggetto dell'Avviso : MACQUARIE STRUCTURED PRODUCTS (EUROPE) GMBH  
Oggetto : Inizio negoziazione 'Investment Certificates – Classe B' 'MACQUARIE STRUCTURED PRODUCTS (EUROPE) GMBH' emessi nell'ambito di un Programma

***Testo del comunicato***

Si veda allegato.

***Disposizioni della Borsa***

Strumenti finanziari:	<b>Certificati Bonus Cap</b>
Emittente:	MACQUARIE STRUCTURED PRODUCTS (EUROPE) GMBH
Garante:	MACQUARIE BANK LIMITED
Oggetto:	<b>INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA</b>
Data di inizio negoziazioni:	<b>24/01/2012</b>
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX "Investment Certificates - Classe B"
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.5 delle Istruzioni
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Macquarie Capital (Europe) Limited Member ID Specialist: MM3623

#### **CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE**

##### **Certificati Bonus Cap**

Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	europeo

## **DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA**

Dal giorno 24/01/2012, gli strumenti finanziari "Certificati Bonus Cap" (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Estratto del prospetto di quotazione dei Securitised Derivatives

Num. Serie	Codice Isin	Local Market TIDM	TIDM	Short Name	Long Name	Sottostante	Strike	Data Scadenza	Parità	Quantità	Lotto Negoziazione	EMS	Prima Barriera	Cap	Livello Iniziale
1	DE000MQ4JCY4	Y00190	U37H	Y00190EUS50BON	MQEUS50CCPBON2862,96CB1517,37E300614	EURO STOXX 50 (Preis-Index)	2862,96	30/06/14	0,034929	125000	1	30	1517,37	2862,96	2290,37

**CERTIFICATI BONUS-CAP**  
DI MACQUARIE STRUCTURED PRODUCTS (EUROPE) GMBH

**MACQUARIE**

**25 NOVEMBRE 2011**



MACQUARIE

EURO STOXX 50 (Preis-Index)

ISIN DE000MQ4JCY4

CONDIZIONI DEFINITIVE DEL 25 NOVEMBRE 2011  
IN CONFORMITÀ CON IL PROSPETTO DI BASE RELATIVO A CERTIFICATI DEL 28 MARZO 2011,  
COME MODIFICATO DAL SUPPLEMENTO DEL 31 AGOSTO 2011

## Introduzione alle Condizioni Definitive

Oggetto delle presenti Condizioni Definitive del 25 novembre 2011 relative al Prospetto di Base relativo a Certificati del 28 marzo 2011, come modificato da eventuali supplementi, sono i Certificati Bonus-Cap, emessi da Macquarie Structured Products (Europe) GmbH, Francoforte sul Meno (i 'Certificati').

Le previsioni del Prospetto di Base sono applicabili, sia in caso di emissione singola sia in caso di una serie, così come completate, modificate o integrate nelle Condizioni definitive. Le previsioni alternative o facoltative (nel Prospetto di Base poste in parentesi quadre) che non sono riprodotte nelle Condizioni Definitive si intendono cancellate: il prodotto concreto è regolato esclusivamente dalle previsioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive relative al Prospetto di Base sono redatte ai sensi dell'Art. 26 comma 5 capoverso 1 alternativa 2 del Regolamento (CE) N. 809/2004, includendo le Condizioni Definitive nel Prospetto di Base, ossia riproducendo tutte le parti in cui risultano modifiche in conformità con le Condizioni Definitive. A tal fine, tutti gli spazi vuoti presenti vengono completati. Le informazioni o precisazioni alternative od opzionali (tra parentesi quadre nel Prospetto di Base), che non sono espressamente menzionate nelle Condizioni Definitive, si intendono cancellate dal Prospetto di Base. Il modello per la sezione 1. delle Condizioni Definitive si trova nella parte 2. del Prospetto di Base, il modello per la sezione 2. delle Condizioni Definitive si trova nella parte 4., il modello per la sezione 3. delle Condizioni Definitive nella parte 5., il modello per la sezione 4. delle Condizioni Definitive nella parte 6., il modello per la sezione 5. delle Condizioni Definitive nella parte 7., il modello per la sezione 6. nella parte 8. ed il modello per la sezione 7. nella parte 9. del Prospetto di Base.

1. Fattori di rischio .....	3
2. Descrizione dei Certificati.....	11
3. Regolamento dei Certificati.....	18
4. Garanzia .....	26
5. Contratto Fiduciario .....	30
6. Regime Fiscale .....	32
7. Avvertenze Importanti.....	37

L'investitore deve considerare che informazioni complete sull'Emittente e le condizioni dell'offerta risultano dal Prospetto di Base e dalle Condizioni Definitive unitamente considerate. Qualora vi siano divergenze tra le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive ed il Prospetto di Base, le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive sono prevalenti senza che, peraltro, l'Emittente debba ritenersi autorizzata nella redazione delle Condizioni Definitive ad introdurre divergenze rispetto al Prospetto di Base.

Ai Certificati è associato il rischio di perdita totale. Informazioni più dettagliate a proposito si trovano nella Descrizione dei rischi (cfr. Sezione 1 delle Condizioni Definitive).

# 1. Fattori di rischio

I potenziali acquirenti dei Certificati emessi in conformità al Prospetto di Base devono tenere presente i fattori di rischio di seguito descritti e dovrebbero prendere una decisione di investimento solo sulla scorta del prospetto integrale, ossia il Prospetto di Base, compresi i documenti richiamati per riferimento, eventuali supplementi e le Condizioni Definitive (nel complesso il 'Prospetto').

Le informazioni sui rischi non formano parte integrante del Regolamento dei Certificati.

La descrizione dei rischi e l'ordine dell'esposizione non sono esaustivi né del grado del rischio né delle conseguenze economiche derivanti dalla realizzazione del rischio stesso. Si deve inoltre tenere presente che i rischi possono interagire tra loro e rafforzarsi reciprocamente. I potenziali investitori dovrebbero acquistare i Certificati solo se sono in grado di sopportare il rischio di perdita totale o parziale dell'importo investito, ivi incluse le spese sostenute per le negoziazioni.

Le presenti informazioni generali sui rischi non sostituiscono una consulenza personale da parte della banca di fiducia dell'investitore o di altri consulenti finanziari che dovrebbe precedere ogni decisione di investimento. I chiarimenti e le informazioni sui Certificati e i loro rischi sono compito, per quanto necessario, dei consulenti stessi.

I Certificati si basano su complesse strutture matematico-finanziarie, che l'investitore potrebbe non essere in grado di comprendere completamente e di cui potrebbe sottovalutare il rischio effettivo. I potenziali investitori dovrebbero pertanto fare in modo di acquisire conoscenze esatte sul funzionamento dei vari strumenti d'investimento prima dell'acquisto.

Inoltre, prima dell'acquisto dei Certificati, i potenziali investitori dovrebbero verificare se sono in grado di sostenere i rischi di perdita connessi con i Certificati, incluso il rischio di perdita totale del loro investimento.

## 1.1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

I potenziali investitori devono tenere presente la descrizione dei fattori che possono influire sulla

capacità dell'Emittente di adempiere alle obbligazioni derivanti dai Certificati, contenuta nella parte 'Fattori di Rischio' (*'Risk Factors'*) del Documento di Registrazione dell'Emittente del 05 luglio 2011.

## 1.2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLA GARANTE

I potenziali investitori dovrebbero tenere presente la descrizione dei fattori che possono influire sulla capacità della Garante di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla garanzia di Macquarie Bank Limited del 22 giugno 2010 (la '**Garanzia**'), contenuta nella parte 'Fattori di Rischio relativi a Maquarie Bank' (*'Risk Factors relating to Maquarie Bank'*) del Documento di Registrazione della Garante del 08 luglio 2011.

## 1.3. RISCHIO DI CONFLITTO D'INTERESSE DA PARTE DELL'EMITTENTE E/O DELLA GARANTE

L'Emittente e/o la Garante possono eventualmente partecipare a operazioni relative a un sottostante o componenti di un sottostante per conto proprio o di terzi, in particolare a protezione delle proprie posizioni. Dal punto di vista dell'investitore, tali operazioni possono avere effetti negativi sull'andamento del sottostante o della componente di un sottostante, pertanto anche sul valore dei Certificati. L'Emittente e/o la Garante possono inoltre detenere partecipazioni rilevanti in singole società di un sottostante o di componenti di un sottostante, causando l'insorgenza di conflitti d'interesse connessi con l'emissione di tali Certificati.

Inoltre l'Emittente e/o la Garante possono eventualmente esercitare, con riferimento ad un sottostante o componenti di un sottostante, la funzione di agente di emissione, di agente di calcolo o di agente di pagamento e di amministrazione ovvero fungere da *designated sponsor*, banca di riferimento o *sponsor*. In tal modo l'Emittente e/o la Garante possono influenzare direttamente o indirettamente il prezzo o livello del sottostante o delle componenti del sottostante rilevante per il calcolo dell'importo di liquidazione dei Certificati ai sensi del Regolamento dei Certificati.

L'Emittente può emettere altri titoli derivati, aventi caratteristiche uguali o simili a quelle dei presenti Certificati ovvero caratteristiche diverse.

L'emissione di prodotti in concorrenza con i presenti Certificati, un sottostante o una componente di un sottostante può influire sul valore di un sottostante o il valore di una componente di un sottostante e quindi sul valore dei Certificati.

Con la finalità di garantire le proprie posizioni derivanti dall'emissione di Certificati, l'Emittente ha stipulato un contratto fiduciario con la Garante. La Garante, a garanzia delle proprie obbligazioni derivanti dal contratto fiduciario e dalla Garanzia conclude regolarmente transazioni di copertura (cosiddette '**operazioni di hedging**'). Non si può escludere che il valore dei Certificati venga influenzato negativamente per l'investitore da acquisti o vendite, in funzione di hedging, di un sottostante o componente di un sottostante da parte dell'Emittente e/o della Garante.

Si possono verificare conflitti di interesse tra le funzioni degli amministratori (*'directors'*) dell'Emittente e/o della Garante e/o le loro funzioni in relazione ai Certificati, da un lato, e/o altre funzioni o propri interessi, dall'altro, in quanto gli amministratori dell'Emittente e/o della Garante:

- possono essere titolari di posizioni nei Certificati;
- possono percepire compensi che dipendono, in tutto o in parte, dall'emissione o dall'andamento dei Certificati;
- possono porre in essere compravendite (per conto proprio o di terzi) ovvero possono perseguire interessi che si pongono in contrasto con gli interessi degli investitori in prodotti finanziari collegati o equivalenti ai Certificati o con gli interessi degli investitori in un sottostante, le sue componenti o in altri prodotti finanziari collegati all'emittente del sottostante o delle sue componenti;
- possono essere componenti degli organi dell'emittente di un sottostante o delle sue componenti;
- possono essere titolari di rapporti contrattuali o commerciali (comprese *Joint Ventures*) con l'emittente di un sottostante o delle sue componenti;
- possono essere titolari di partecipazioni rilevanti nell'emittente di un sottostante o delle sue componenti; e
- possono avere relazioni commerciali con i dirigenti dell'emittente del sottostante o delle sue componenti e vendere o rendere loro consulenze in relazione ai Certificati o ad affari diversi.

Inoltre, le imprese collegate dell'Emittente e/o la Garante e/o imprese collegate possono di tempo in tempo prestare consulenza all'emittente di un

sottostante (o ai componenti dei suoi organi, agli amministratori o collaboratori) con riguardo ad attività estranee ai Certificati e che possono influire sul valore dell'emittente di un sottostante o delle sue componenti e di conseguenza sul valore dei Certificati. Tali relazioni commerciali e attività di consulenza possono consistere, tra altre,

- nella funzione di banca consorziale o *Joint Lead Manager* in relazione all'offerta o collocamento di diritti, opzioni o altri strumenti finanziari;
- nel collocamento con sottoscrizione o acquisizione a fermo di diritti, opzioni o altri strumenti finanziari;
- nella consulenza in operazioni di fusione, acquisizione od offerta pubblica di acquisto;
- nella funzione di consulente finanziario con riguardo, tra l'altro, all'impresa, al finanziamento, all'amministrazione di fondi, al patrimonio immobiliare o ad altri aspetti.

Tali attività possono avere un effetto negativo sul valore dei Certificati e/o dei sottostanti o delle componenti dei sottostanti.

## 1.4. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI CERTIFICATI

### 1.4.1. FATTORI DI RISCHIO CHE RIGUARDANO TUTTI I PRODOTTI

#### Rischi particolari relativi alla Struttura dei Certificati

Tra i fattori rilevanti per l'andamento dei Certificati, oltre al raggiungimento o alla violazione al rialzo o al ribasso di eventuali 'soglie del sottostante' previste nel Regolamento dei Certificati da parte del sottostante o di una o più componenti del basket, figurano in particolare (i) la volatilità, ovvero le oscillazioni attese di un sottostante o delle componenti del basket, (ii) il periodo di validità residuo dei Certificati, (iii) i tassi di interesse sul mercato monetario e sui mercati finanziari nonché, fatte salve eventuali eccezioni, (iv) pagamenti dei dividendi attesi o liquidati su un sottostante o una componente del sottostante, (v) il tasso di cambio rilevante, nel caso di Certificati in cui la valuta di negoziazione è diversa dalla valuta del sottostante o dalla valuta o dalle valute delle componenti del basket e che non hanno una struttura di tipo quanto, (vi) nel caso di Certificati con una struttura quanto, la differenza relativa tra il tasso di interesse corrente della valuta di negoziazione ed il tasso di interesse corrente della valuta del sottostante o della valuta o delle valute delle componenti del basket, nonché (vii) in caso di Certificati il cui sottostante ha più componenti, la correlazione, ossia il grado di dipendenza reciproco dell'andamento delle componenti del

sottostante stesso e (viii) il merito di credito dell'Emittente o della Garante.

Anche nel caso in cui il livello o il prezzo di un sottostante o di una o più componenti del basket presenti un andamento favorevole per gli investitori nel periodo di validità, si può verificare un deprezzamento del Certificato dovuto a tali fattori o ad altri fattori di riduzione del valore.

La specifica struttura dei Certificati può far aumentare i rischi connessi con i Certificati stessi.

### **Rischi in relazione alla struttura della Fiduciante**

In forza del contratto fiduciario (il '**contratto fiduciario**') stipulato tra l'Emittente e Macquarie Bank Limited in veste di Fiduciante (la '**Fiduciante**') il 22 giugno 2010, la Fiduciante ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Emittente gli importi e/o i titoli di cui l'Emittente necessita per adempiere agli obblighi di pagamento e altri obblighi ai sensi del Regolamento dei Certificati. Qualora gli importi o i titoli che l'Emittente percepisce a termini del Contratto Fiduciario non siano sufficienti per il completo adempimento degli obblighi di pagamento dell'Emittente in forza del Regolamento dei Certificati (l'**'importo mancante'**), tali obblighi si estinguono limitatamente a tale importo e i Titolari dei Certificati non hanno più alcun diritto nei confronti dell'Emittente, a prescindere dalla circostanza che la stessa Emittente sia in grado di adempiere ai propri obblighi derivanti dai Certificati con i propri mezzi. L'Emittente non è responsabile nei confronti dei Titolari dei Certificati per il pagamento dell'importo mancante. In tal caso l'investitore può agire nei confronti della Garante a tutela dei propri diritti derivanti dai Certificati. Pertanto la previsione dei limiti del diritto di azione ha come conseguenza che per i Titolari dei Certificati il rischio di credito della Garante (cfr. anche la sezione 'Fattori di rischio relativi a Macquarie Bank' ('Risk Factors relating to Macquarie Bank') del Documento di Registrazione della Garante del 08 luglio 2011, incorporato mediante riferimento alla sezione 2.2. del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive) è più rilevante di quello dell'Emittente.

### **Risoluzione di operazioni di *hedging* della Fiduciante**

Al fine di garantire l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto Fiduciario, la Fiduciante conclude regolarmente operazioni di *hedging* relative al sottostante o alle componenti del sottostante. In particolare, ad una data di esercizio o di valutazione o in caso di disdetta dei

Certificati, la Fiduciante, di norma, risolve tali operazioni di *hedging*. Tale risoluzione di operazioni di *hedging* può influenzare il prezzo o il livello del sottostante o della/e componente/i del basket rilevante/i, determinando il raggiungimento o la violazione al rialzo o al ribasso di una soglia del sottostante. A seconda del numero di Certificati detenuti, della situazione corrente di mercato e della liquidità nel sottostante o nelle componenti del sottostante, non si può escludere che, per effetto di tali operazioni, il prezzo o il livello del sottostante o di una o più componenti del basket raggiunga o violi al ribasso o raggiunga o violi al rialzo una soglia (ad esempio una 'barriera') del sottostante rilevante per la liquidazione, influenzando così sull'importo, e per i Certificati con eventuale consegna fisica, sulla modalità di liquidazione.

### **Incertezza circa l'andamento del valore dei Certificati / Rischio del prezzo di mercato**

L'andamento del valore di un Certificato nonché l'importo e, in caso di Certificati con eventuale consegna fisica, la modalità della liquidazione non sono prestabiliti alla data dell'acquisto del Certificato. Il rendimento per l'investitore dipende fondamentalmente dal prezzo d'acquisto pagato per il Certificato e dall'andamento del valore del Certificato. Il rischio di perdita sussiste anche durante il periodo di validità del Certificato. Il valore del Certificato può scendere al di sotto del prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore anche durante il periodo di validità. In particolare, anche per i Certificati con protezione del capitale totale o parziale, il valore di un Certificato, durante il periodo di validità, può scendere al di sotto dell'importo di liquidazione minimo. Qualora il livello o il prezzo di un sottostante o della/e componente/i del basket ovvero altri fattori rilevanti quale, se applicabile, un tasso di cambio, abbiano un andamento sfavorevole, l'investitore non dovrebbe fare affidamento sulla possibilità che il livello o il prezzo del sottostante o della/e componente/i del basket rilevante/i, e quindi il valore del Certificato, torni ad avere un andamento in direzione opposta. L'investitore non dovrebbe farvi affidamento soprattutto se il periodo di validità del Certificato è limitato, in quanto il livello o il prezzo del sottostante o della/e componente/i del basket dovrà assumere un andamento favorevole all'investitore, affinché l'investitore non subisca una perdita.

In caso di vendita anticipata, il rendimento o l'eventuale perdita è data dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto del Certificato, maggiorata degli eventuali importi aggiuntivi percepiti durante il periodo di validità. In

caso di liquidazione dei Certificati da parte dell'Emittente, il rendimento o l'eventuale perdita, fatta salva l'eventuale protezione totale o parziale del capitale prevista, è data dalla differenza tra tutti gli importi di liquidazione, ivi compresi eventuali ulteriori importi aggiuntivi ed il prezzo d'acquisto pagato per il Certificato al netto di eventuali commissioni o costi di negoziazione. L'investitore subisce una perdita se la somma di tutti gli importi percepiti è inferiore al prezzo d'acquisto, tenendo conto di tutte le commissioni o costi di negoziazione.

Il valore di mercato dei Certificati durante il periodo di validità dipende tra l'altro dal prezzo o livello del sottostante o di una o più componenti del basket. Qualora il prezzo o livello del sottostante o della/e componente/i del basket rilevante/i abbia un andamento sfavorevole per l'investitore e/o si preveda che il prezzo o livello del sottostante o della/e componente/i del basket rilevante/i assuma un andamento sfavorevole per l'investitore nel corso del periodo di validità residuo, il valore di mercato dei Certificati, rimanendo invariate le altre condizioni, di norma diminuirà.

Oltre al prezzo o livello del sottostante o della/e componente/i del basket rilevante/i la sua o le loro volatilità influisce sul valore di mercato dei Certificati durante il periodo di validità. La volatilità del sottostante o della/e componente/i del basket rilevante/i dipende in misura considerevole dai prezzi degli strumenti che tutelano l'investitore dalla volatilità stessa. I prezzi di tali strumenti dipendono, a loro volta, dalla domanda e dall'offerta sul mercato delle opzioni e dei derivati in generale. La domanda e l'offerta, a loro volta, risentono di fattori quali la volatilità, fattori macroeconomici e della speculazione.

Inoltre, il valore di mercato dei Certificati dipende, tra l'altro, dai tassi di interesse, eventuali pagamenti di dividendi sul sottostante o componenti del sottostante, innovazioni del metodo di calcolo del livello o prezzo del sottostante e componenti del sottostante, dalle aspettative del mercato circa l'andamento futuro del sottostante o delle componenti del sottostante e, se rilevanti, dall'andamento dei tassi di interesse.

#### **Dipendenza del profilo di liquidazione dal verificarsi o non verificarsi di determinati eventi**

Fatta salva l'eventuale protezione totale o parziale del capitale, i Certificati non incorporano alcun diritto ad una liquidazione a scadenza già prefissata alla data di emissione. La liquidazione dei Certificati dipende, fondamentalmente,

dall'andamento del valore del sottostante o della/e componente/i del basket rilevante/i nel periodo di validità dei Certificati o dal livello o prezzo di riferimento del sottostante o della componente del basket rilevante.

L'importo e, nel caso di Certificati con eventuale consegna fisica, la modalità della liquidazione a scadenza, può dipendere dal verificarsi o non verificarsi di determinati eventi o condizioni. Per esempio, un evento rilevante può essere il raggiungimento, la violazione al rialzo o la violazione al ribasso, a date o periodi di osservazione determinati (come disciplinato nel Regolamento dei Certificati) di determinate soglie del sottostante di una o più componenti del basket (p. es. una 'barriera', 'livello bonus', 'livello trigger', 'livello call', uno o più cosiddetti 'livelli di profitto' o 'livelli LOCK-IN'). Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che il verificarsi o il non verificarsi di tali eventi può influenzare l'entità ed eventualmente il tipo della liquidazione ai sensi del Regolamento dei Certificati.

#### **Rischio di perdita e facoltà di scelta dell'Emittente**

L'andamento del valore di un Certificato non è prevedibile al momento dell'acquisto. Fatta salva l'eventuale protezione totale del capitale prevista, l'acquisto dei Certificati non implica il diritto a un pagamento prestabilito di un determinato importo di liquidazione né, nel caso di Certificati che prevedono una facoltà di scelta dell'emittente tra una liquidazione monetaria e la consegna del sottostante o di una o più componenti del basket o di strumenti finanziari relativi al sottostante o a una o più componenti del basket o a *Exchange Traded Fund* (ETF), il diritto alla variante di liquidazione più favorevole per l'investitore.

I Certificati comportano normalmente il rischio di una perdita di valore inattesa e consistente. Investendo in Certificati, l'investitore si espone ad un rischio di perdita, che dipende da una parte dall'andamento del loro sottostante o di una o più componenti del basket ed eventualmente, dall'altra, da fattori specifici determinanti per il valore delle opzioni incorporate nel Certificato. Un'eventuale perdita dipende sempre dal prezzo pagato per l'acquisto del Certificato e dall'andamento del valore del Certificato. Se il valore complessivo della/e liquidazione/i effettuate/i dall'Emittente a scadenza e di eventuali altri pagamenti è inferiore al prezzo d'acquisto, l'investitore subisce una perdita.

A prescindere da una protezione del capitale totale o parziale eventualmente prevista, sussiste sempre il rischio che la solvibilità dell'Emittente o

della Garante diminuisca, fino alla loro insolvenza totale. In particolare, nel caso si verifichi l'ultimo rischio indicato o, per Certificati che non prevedono alcuna protezione del capitale, né totale né parziale, qualora il sottostante rilevante o il sottostante o la/e componente/i del basket rilevante/i registri/no un livello o un prezzo tendente a zero o in caso di Certificati reverse (senza tener conto di eventuali fattori di partecipazione) un valore doppio o persino superiore rispetto allo strike, **l'investitore potrà addirittura subire una perdita totale del capitale investito e dei costi di negoziazione sostenuti.**

### **Esclusione della compensazione di perdite di valore con altri proventi**

Salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento dei Certificati, un Certificato non dà diritto al pagamento di interessi né ad altri importi (ad esempio pagamento di dividendi) e pertanto non garantisce un reddito corrente. Eventuali perdite di valore del Certificato non possono quindi essere compensate da altri proventi derivanti dal Certificato stesso.

### **Costi che riducono il valore**

Eventuali costi di negoziazione addebitati dalla banca depositaria o l'eventuale commissione di gestione per la composizione, il calcolo e il monitoraggio di un sottostante e l'eventuale commissione di *performance* (*performance fee*) addebitata dall'Emittente o dallo *sponsor* o dallo sponsor del sottostante o altre commissioni possono ripercuotersi negativamente sul valore del Certificato e sull'entità della liquidazione.

### **Prezzo dei Certificati e pagamenti di commissioni**

Il prezzo di vendita dei Certificati può contenere, oltre agli eventuali supplementi sul prezzo di emissione previsti, alle commissioni di gestione o di altra natura, una commissione non riconoscibile da parte dell'Investitore rispetto al valore matematico (*'fair value'*) originario dei Certificati (il *'margine'*). Tale margine viene calcolato dall'Emittente a sua totale discrezione e può discostarsi dai margini calcolati da altri emittenti per Certificati equivalenti.

Occorre tenere presente che il prezzo di vendita dei Certificati può contenere commissioni spettanti al *market maker* per l'emissione o che il *market maker* trasferisce in tutto o in parte al collocatore a titolo di compenso per attività di collocamento. In tal modo, è possibile che si determini uno scostamento tra il *fair value* dei

Certificati e i prezzi denaro e lettera esposti dal *market maker* che, di norma, è più alto all'inizio della negoziazione dei Certificati, diminuendo poi nel corso del tempo. Le commissioni eventualmente previste incidono sulle opportunità di profitto dell'investitore. Occorre inoltre tenere presente che il pagamento di tali commissioni al collocatore potrebbe generare conflitti di interesse a danno dell'investitore in quanto il collocatore potrebbe avere un incentivo ad offrire all'investitore finale di preferenza prodotti con una commissione più elevata. Gli Investitori dovrebbero pertanto informarsi presso la banca di fiducia o il proprio consulente finanziario circa l'esistenza di tali conflitti d'interesse.

Le commissioni eventualmente previste possono dipendere dal volume piazzato ed essere corrisposte *una tantum* o proporzionalmente nel corso del periodo di validità. Nell'ambito delle commissioni, occorre distinguere tra commissioni di collocamento e commissioni di portafoglio. Le commissioni di collocamento sono detratte dal prezzo di emissione e calcolate in base al volume di emissione collocato corrisposte come unico pagamento; in alternativa l'Emittente riconosce al collocatore uno sconto sul prezzo iniziale del Certificato (ivi compresi eventuali commissioni di emissione) o il prezzo di vendita stabilito sul mercato secondario. Le commissioni *una tantum* sono versate in modo ricorrente al collocatore in funzione del portafoglio, per esempio in forma di management fee.

### **Rischio di liquidazione anticipata in seguito a disdetta**

In casi particolari, il periodo di validità o di validità residuo dei Certificati può essere ridotto in modo imprevisto da una disdetta straordinaria dell'Emittente (ad esempio in caso di modifica del regime fiscale). Di norma, per i Certificati senza limite di durata è prevista una facoltà di disdetta ordinaria da parte dell'Emittente nei termini stabiliti di volta in volta nel Regolamento dei Certificati. In caso di disdetta dell'Emittente, nel caso di Certificati con periodo di validità limitata, l'investitore sostiene il rischio della mancata realizzazione delle sue aspettative di rendimento del Certificato o di limitazione o di riduzione di perdita a causa di tale disdetta o disdetta anticipata. In tali casi l'investitore non dovrebbe fare affidamento sulla circostanza che i Certificati conservino un valore alla data in cui la disdetta acquista efficacia. Inoltre, va tenuto presente che, in caso di disdetta straordinaria, l'Emittente calcolerà l'eventuale importo di disdetta da pagare ai Titolari dei Certificati secondo equo apprezzamento. In caso di disdetta straordinaria,

non è previsto alcun diritto al pagamento dell'importo di liquidazione o dell'importo minimo stabilito calcolato sulla base di una formula, previsto dal Regolamento dei Certificati.

### **Rischio di reinvestimento in caso di disdetta dei Certificati da parte dell'Emittente**

Una disdetta straordinaria o una disdetta ordinaria, di regola possibile con Certificati open end, espongono l'investitore al rischio di reinvestimento dell'importo di disdetta. In altri termini, in caso di disdetta, l'investitore potrà reinvestire l'eventuale importo di disdetta pagato dall'Emittente solo a condizioni eventualmente più svantaggiose rispetto a quelle vigenti al momento dell'acquisto del Certificato.

### **Liquidazione ritardata successivamente alla disdetta dell'Emittente**

In caso di disdetta dei Certificati da parte dell'Emittente, il calcolo e il pagamento dell'importo di disdetta, contrariamente alle attese dell'investitore, potrebbero protrarsi per una durata indeterminata. In tal caso, il valore dei Certificati o dei titoli oggetto di consegna o degli *Exchange Traded Fund* può evolversi a svantaggio dell'investitore nel periodo intercorrente tra la dichiarazione di disdetta, l'efficacia della disdetta e la determinazione della liquidazione da parte dell'Emittente.

### **Esclusione della facoltà di disdetta da parte dei Titolari dei Certificati**

La disdetta dei Certificati da parte del Titolare del Certificato non è prevista.

### **Sconvolgimenti di mercato e rettifiche**

Nei Certificati vi è il rischio che alla data di valutazione si verifichi uno sconvolgimento di mercato. Gli sconvolgimenti di mercato possono ridurre il valore dei Certificati e ritardarne la liquidazione. L'Emittente accerta l'insorgenza o la sussistenza di sconvolgimenti di mercato in conformità con il Regolamento dei Certificati.

Vi è inoltre il rischio che, in conseguenza di determinati eventi che riguardano il sottostante, sia necessario apportare rettifiche al Regolamento dei Certificati. Le eventuali rettifiche vengono eseguite in conformità con il Regolamento dei Certificati. In caso di rettifiche relative a un sottostante o a una componente del sottostante, non si può escludere che le valutazioni alla base di una determinata rettifica si rivelino errate a

posteriori e che la rettifica disposta risulti pertanto svantaggiosa per l'investitore o che la sua situazione economica risulti aggravata rispetto alla condizione precedente alla rettifica.

### **Transazioni finalizzate all'eliminazione o alla riduzione dei rischi**

L'investitore non può fare affidamento sulla possibilità di concludere transazioni in un dato momento nel periodo di validità dei Certificati, che gli consentano di escludere o ridurre i rischi a suo carico. Tali transazioni potrebbero o non essere possibili affatto o essere possibili solo ad un prezzo di mercato sfavorevole che comporta una perdita per l'investitore.

### **Rischio di liquidità nella negoziazione dei Certificati**

I Titolari dei Certificati, di regola, possono vendere i loro Certificati durante il periodo di validità in condizioni normali di mercato fuori borsa e, se sono quotati in una borsa, in borsa, fino all'ultimo giorno di negoziazione. Macquarie Capital (Europe) Limited, Rappresentanza tedesca, Untermainanlage 1, 60329 Francoforte sul Meno (il **'Market Maker'**) prevede, in condizioni normali di mercato, di esporre regolarmente i prezzi denaro (bid) e lettera (ask) dei Certificati. Il *market maker*, l'Emittente, l'Offerente e la Garante peraltro non assumono alcun obbligo giuridico circa il livello di prezzo o la realizzazione di tali prezzi. L'investitore non dovrebbe quindi fare affidamento sulla possibilità di vendere i propri Certificati ad un determinato prezzo o in un determinato momento durante il loro periodo di validità. Rispetto alle azioni e ad altri titoli mobiliari, nel caso dei Certificati è necessario tenere presenti le differenze più elevate tra il prezzo denaro e prezzo lettera (*'spread'*) a causa della loro particolare struttura.

La negoziazione di determinati Certificati potrebbe peraltro non essere possibile o essere possibile solo in misura limitata; ciò significa che l'investitore potrebbe non essere in grado di vendere i propri Certificati o potrebbe venderli solo con ritardo.

Gli investitori dovrebbero inoltre tenere presente che transazioni aventi per oggetto i Certificati tramite una borsa, un sistema di negoziazione o fuori borsa possono essere soggette a determinate regole di rettifica e di storno (in particolare alle cosiddette regole di *'mistrade'*). Nelle transazioni fuori borsa, tali regole di rettifica e di storno possono altresì derivare da un accordo contrattuale tra l'Emittente o il *market maker* e

l'intermediario finanziario del Titolare del Certificato.

#### **Rischio generale collegato ai tassi d'interesse**

L'investimento in Certificati può comportare un rischio connesso ai tassi di interesse dovuto a oscillazioni dei tassi lettera sui depositi nella valuta dei Certificati o nella valuta del sottostante o delle componenti del basket. I tassi di interesse dipendono dall'offerta e dalla domanda sui mercati monetari internazionali, che sono esposti, tra l'altro, a fattori macroeconomici, speculazioni e interventi delle banche centrali e di enti governativi o altri fattori politici.

#### **Ricorso al credito**

Il rischio collegato all'acquisto di Certificati aumenta se l'investitore fa ricorso al credito per finanziarne l'acquisto. In tal caso, qualora l'andamento del mercato dovesse essere contrario alle sue aspettative, l'investitore dovrà sopportare la perdita derivante dai Certificati ed inoltre non potrà rimborsare il capitale e gli interessi con la rendita del Certificato. L'investitore non dovrebbe pertanto mai fare affidamento sulla possibilità di rimborsare capitale e interessi con la rendita dei Certificati, ma dovrebbe valutare, prima dell'acquisto del Certificato e della richiesta di finanziamento, se la sua situazione finanziaria gli consente di pagare gli interessi ed, eventualmente, di rimborsare a breve termine il capitale, laddove si verifichino delle perdite in luogo delle rendite attese.

#### **Rischio di una modifica del regime fiscale**

Non si può escludere che le autorità tributarie possano ritenere applicabile un trattamento fiscale che alla data dell'emissione dei Certificati non era prevedibile. Il rischio di modifica delle leggi tributarie sussiste anche in ordinamenti giuridici diversi.

#### **1.4.2. FATTORI DI RISCHIO CHE DIPENDONO DA SPECIFICHE CARATTERISTICHE DI DETERMINATE TIPOLOGIE DI CERTIFICATI**

##### **Rischio connesso alla particolare volatilità**

Qualora vi sia una volatilità elevata del sottostante può sussistere, in conformità al Regolamento dei Certificati, un rischio maggiore che il prezzo o il livello del sottostante raggiunga o violi al ribasso, nell'ambito di uno o più periodi di osservazione o ad una o più date di valutazione, la soglia inferiore del sottostante o raggiunga o violi al rialzo la soglia superiore del sottostante e che quindi si

verifichi una variante di liquidazione non favorevole per l'investitore.

Per volatilità s'intende il grado di fluttuazione od oscillazione del livello di un sottostante.

##### **Certificati con partecipazione limitata**

Nel caso dei Certificati con un *cap* o un importo di liquidazione massimo e, in certi casi, nei Certificati con un importo *express*, l'importo di liquidazione è limitato. L'investitore non partecipa più all'andamento del valore del sottostante nella stessa direzione del sottostante, una volta che alla data di valutazione o nell'ambito di uno o più periodi di osservazione o ad una o più date specificate/i nel Regolamento dei Certificati, il livello del sottostante per il calcolo dell'importo di liquidazione da corrispondersi a scadenza abbia raggiunto ovvero abbia violato al rialzo una soglia del sottostante fissata alla data di emissione (p. es. un cosiddetto '*cap*' o '*livello call*'). L'importo di liquidazione massimo può corrispondere al valore nominale. In altri termini, il rendimento massimo, al netto di eventuali commissioni d'emissione, corrisponde alla differenza tra il prezzo d'acquisto corrisposto per il Certificato e l'importo di liquidazione massimo. Per tale motivo, oltre una determinata soglia del sottostante, il rendimento che l'investitore avrebbe realizzato se avesse acquistato direttamente il sottostante in luogo del Certificato può essere superiore al rendimento del Certificato. In definitiva, il rendimento per l'investitore incontra il limite verso l'alto dell'importo di liquidazione massimo; di contro, l'investitore, fatta salva l'eventuale protezione totale o parziale del capitale eventualmente prevista, sopporta in pieno il rischio di perdita in caso di un andamento contrario del valore del sottostante.

#### **1.4.3. RISCHI RELATIVI A DETERMINATI SOTTOSTANTI**

##### **Incertezza circa la *performance* del sottostante**

La *performance* passata del sottostante non è una garanzia della *performance* futura.

##### **Rischio di liquidità delle componenti dell'indice o del basket**

Non è possibile prevedere se e in quale misura si svilupperà un mercato secondario per le componenti del sottostante e a quali prezzi la Fiduciante potrà acquistare o vendere le componenti del sottostante in tale mercato secondario, né se tale mercato secondario sarà liquido. Qualora il *market maker*, la Fiduciante, la

Garante o un'altra impresa fosse l'unico *'designated sponsor'* (ovvero colui che fissa continuamente i prezzi denaro e lettera per i titoli gestiti, al fine di aumentare la liquidità di tali titoli) di una componente del sottostante, il mercato secondario potrebbe risultare limitato. In ogni caso, la valutazione della componente del sottostante e quindi il suo prezzo dipende dal calcolo dello stesso prezzo da parte dell'emittente della componente nella sua qualità di *designated sponsor*, e ciò anche nel caso in cui l'Emittente dei Certificati acquisti le componenti esclusivamente in borsa.

#### **Rischi generali di correlazione per Certificati su un indice o basket**

Nel caso di Certificati con sottostanti costituiti da indici o basket, l'andamento del valore del Certificato durante il periodo di validità e l'entità e, nel caso di Certificati con eventuale consegna fisica, la modalità della liquidazione al termine di tale periodo dipendono dall' andamento del valore

di due o più componenti del sottostante. In tal caso, un'elevata correlazione tra tali componenti, cioè, semplificando, il grado di dipendenza reciproca dell'andamento dei livelli di tali componenti può avere un influsso negativo sul valore dei Certificati. Se, ad esempio, si tratta di componenti appartenenti allo stesso comparto e allo stesso paese, si può prevedere un'alta correlazione positiva. Tale correlazione può assumere un valore compreso tra '-1' e '+1', laddove una correlazione di '+1', cioè un'alta correlazione positiva, significa che le *performance* delle componenti si muovono sempre nella stessa direzione. Con una correlazione di '-1', ovvero un'alta correlazione negativa, le componenti si muovono sempre esattamente in direzioni opposte. Una correlazione pari a '0' significa che è impossibile definire la correlazione tra le *performance* delle componenti. Un'elevata correlazione tra le singole componenti, a seconda del profilo di liquidazione, può comportare un rischio di perdita per l'investitore.

## 2. Descrizione dei Certificati

### 2.1. INFORMAZIONI SUI CERTIFICATI OGGETTO DELL'OFFERTA

#### 2.1.1. INFORMAZIONI SUI CERTIFICATI

##### 2.1.1.1. DESCRIZIONE GENERALE DEI CERTIFICATI

Il codice WKN e il codice ISIN (International Securities Identification Number) di un Certificato sono riportati nella tabella del Regolamento dei Certificati contenuta nelle Condizioni Definitive.

I Certificati sono emessi in base alla legge tedesca previa approvazione da parte degli organi competenti dell'Emittente.

I Certificati sono titoli non nominativi. Per l'intero periodo di validità essi sono rappresentati da un certificato globale depositato presso Monte Titoli S.p.A. I Certificati sono trasferibili, quali quote del certificato globale, in conformità con il regolamento di Monte Titoli e al di fuori dell'Italia, di Clearstream Banking, S.A., Lussemburgo, e di Euroclear Bank, S.A./N.V., Bruxelles. Ai sensi del Regolamento dei Certificati, non è prevista la consegna dei singoli titoli.

Il livello del sottostante è espresso in EUR la ('**valuta del sottostante**'). La valuta di negoziazione dell'emissione è anch'essa l'Euro ('EUR').

I Certificati sono fonte di obbligazioni proprie dell'Emittente, non garantite, sottoposte alle limitazioni di cui all'Art. 9 paragrafo (3) del Regolamento, che sono di pari grado tra loro e rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, non subordinate e non garantite dell'Emittente, ad eccezione delle obbligazioni con prelazione in forza di disposizioni di legge inderogabili. Si veda anche l'Art. 9 del Regolamento dei Certificati (parte 5 del Prospetto di Base e sezione 3 delle Condizioni Definitive).

L'adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'importo di liquidazione e delle altre obbligazioni di pagamento dell'Emittente è assistito dalla Garante.

Ai sensi del Contratto Fiduciario, la Fiduciante ha l'obbligo di fornire all'Emittente gli importi in contanti e/o i titoli di cui l'Emittente necessita per adempiere alle proprie obbligazioni in conformità al Regolamento dei Certificati.

#### 2.1.1.2. OGGETTO E FUNZIONAMENTO GENERALE

I Certificati emessi in conformità alle Condizioni Definitive consentono agli investitori di partecipare alla *performance* di un sottostante o di una o più componenti del basket. I sottostanti dei certificati emessi dall'Emittente ai sensi del Prospetto di Base possono essere costituiti da azioni, titoli rappresentativi di azioni, indici, dividendi, metalli preziosi, metalli non ferrosi, materie prime, quote di fondi, *Exchange Traded Fund* (ETF), tassi di cambio e tassi di interesse, nonché basket composti da uno o più di tali sottostanti. Qualora il sottostante sia costituito da basket, il termine 'Componente del Basket' indica una componente del basket. Nel caso di Certificati con sottostanti o componenti del basket costituiti da indici, per 'componente dell'indice' si intende un'azione, un altro titolo o un'altra componente da cui è costituito l'indice stesso. Il sottostante è definito nelle presenti Condizioni Definitive.

I Certificati incorporano il diritto dei Titolari dei Certificati al pagamento di un importo di liquidazione o, nel caso di Certificati con consegna fisica, alla consegna del sottostante o della/e componente/i del basket rilevante/i ovvero, nel caso di sottostanti o di componenti rilevanti del basket non rilevante suscettibili di consegna fisica (come per es. gli indici), alla consegna dei titoli riferiti al sottostante (come per es. 'Certificati open end' o *Exchange Traded Fund* (ETF)) alla scadenza dei Certificati o eventualmente anche all'esercizio (o al 'riscatto') dei Certificati in conformità con il Regolamento dei Certificati.

Il calcolo dell'importo e - nel caso di Certificati con eventuale consegna fisica - la determinazione del tipo di liquidazione dei Certificati, si basa fondamentalmente sul prezzo o livello di riferimento del sottostante o della/e componente/i rilevante/i a una determinata data di valutazione, nonché sull'andamento del valore del sottostante stesso o della rispettiva componente del basket (detto anche *performance*) nel corso del periodo di validità dei Certificati. Nel calcolo della *performance*, di regola, si considera l'andamento del sottostante o della componente del basket tra una data di riferimento iniziale e una data di valutazione futura ovvero tra altre date definite nel Regolamento dei Certificati.

Il calcolo dell'importo di liquidazione può avvenire in due modi diversi a seconda delle caratteristiche dei Certificati. Qualora i Certificati siano emessi con un valore nominale per ciascun Certificato,

l'importo di liquidazione si calcola in base al valore nominale e alla *performance* del sottostante o della/e componente/i del basket rilevante/i, nonché ad altre eventuali caratteristiche. La *performance* di un sottostante o di una componente del basket corrisponde di regola al quoziente tra il livello o il prezzo di riferimento e lo *strike*. Nel caso di Certificati senza valore nominale, l'importo di liquidazione si calcola in base al multiplo e al prezzo o livello di riferimento nonché eventualmente a ulteriori caratteristiche aggiuntive.

Lo *strike* è un prezzo o livello di un sottostante o di una componente del basket fissato alla data di riferimento iniziale dei Certificati in base al livello o prezzo del rispettivo sottostante o componente del basket stesso alla data di riferimento iniziale dei Certificati.

Il multiplo esprime il rapporto tra un Certificato e le unità del sottostante del Certificato. Un rapporto di 100:1, ad esempio, indica che cento certificati si riferiscono ad un'unità del sottostante o della componente del basket. Nel calcolo dell'importo di liquidazione si tiene conto di tale rapporto, in quanto il prezzo o livello del sottostante o della componente del basket (a scadenza) viene moltiplicato per il multiplo. Nel caso di un rapporto di 100:1 il multiplo corrisponde a 0,01; nel caso di un rapporto di 10:1 il multiplo corrisponde a 0,1.

Il livello o prezzo di riferimento è un prezzo o livello del sottostante o di una componente del basket definito nel Regolamento dei Certificati. Di norma il livello o il prezzo di riferimento corrisponde al prezzo di chiusura del sottostante o di una componente del basket a una data di valutazione.

L'investitore, a scadenza, riceve, di norma, - fatta salva una protezione del capitale totale o parziale eventualmente prevista o eventuali importi aggiuntivi - un importo di liquidazione che corrisponde almeno, nel caso di Certificati con valore nominale, al valore nominale moltiplicato per la *performance* del sottostante o della/e componente/i del basket rilevante/i. Nel caso di Certificati senza valore nominale l'investitore riceve a scadenza - a prescindere dall'eventuale previsione della protezione del capitale totale o parziale - un importo di liquidazione che corrisponde almeno al prezzo o livello di riferimento moltiplicato per il multiplo.

I Certificati possono avere una o più caratteristiche aggiuntive in forza delle quali all'investitore spetta, qualora si verifichino determinate condizioni di cui al Regolamento dei Certificati, un determinato importo di liquidazione

che può essere superiore all'importo di liquidazione sopra descritto.

### 2.1.1.3. CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

I Certificati emessi in conformità alle presenti Condizioni Definitive hanno le caratteristiche aggiuntive descritte di seguito che possono modificare il calcolo dell'importo di liquidazione e - nel caso di Certificati con consegna fisica - il tipo di liquidazione. Tali caratteristiche possono essere combinate tra loro nelle Condizioni Definitive del presente Prospetto di Base nel numero e composizione.

#### **Soglie del sottostante**

L'importo e, nel caso di Certificati con consegna fisica, la modalità di liquidazione a scadenza o il pagamento di importi aggiuntivi possono dipendere dal verificarsi o meno di determinati eventi o condizioni. Per esempio, un evento rilevante può consistere nel raggiungimento, nella violazione al ribasso o al rialzo da parte del prezzo o livello di un sottostante o di una o più componenti del basket, nell'ambito di determinati periodi di osservazione o a determinate date di valutazione (come definito nel Regolamento dei Certificati), di determinate soglie del sottostante (per es. uno o più cosiddetti 'livelli LOCK-IN' o 'livelli di profitto' diversi, un'eventuale 'barriera').

I Certificati emessi a norma delle presenti Condizioni Definitive prevedono le soglie del sottostante descritte di seguito: il '*cap*' e il 'livello barriera'.

Nel dettaglio si tratta di soglie del sottostante che, di norma, hanno gli effetti di seguito descritti.

Un *cap* è una soglia del sottostante superiore allo *strike*: il raggiungimento o violazione al rialzo di tale soglia nell'ambito di uno o più periodi di osservazione o ad una o più date di valutazione ha per effetto che l'investitore non partecipi più ad un andamento del sottostante positivo dal punto di vista dell'investitore oltre tale soglia del sottostante. L'importo di liquidazione, in tal caso, è limitato ad un determinato importo massimo (per es. a un cosiddetto 'importo di liquidazione massimo') come previsto dal Regolamento dei Certificati. L'importo di liquidazione massimo può corrispondere, per esempio, al prodotto del *cap* con il multiplo.

I livelli barriera sono soglie del sottostante inferiori allo *strike*: il mancato raggiungimento e violazione al ribasso di tali soglie offrono all'investitore una parziale protezione dalle perdite. Qualora il prezzo

o il livello rilevante del sottostante nell'ambito di uno o più periodi di osservazione o ad una o più date di valutazione non raggiunga o violi al ribasso tale soglia del sottostante, l'investitore riceverà, ai sensi del Regolamento dei Certificati, a prescindere dal prezzo o livello di riferimento, il valore nominale maggiorato di un eventuale importo aggiuntivo, ovvero lo *strike* moltiplicato per il multiplo, un importo di liquidazione massimo, un 'livello bonus', o un altro importo definito nel Regolamento dei Certificati.

Qualora il prezzo o il livello rilevante del sottostante nell'ambito di uno o più periodi di osservazione o ad una o più date di valutazione raggiunga o violi al ribasso almeno una volta tale soglia del sottostante, la liquidazione dei Certificati dipenderà, fondamentalmente, dal prezzo o livello di riferimento.

Le conseguenze concrete del raggiungimento o della violazione al ribasso o al rialzo di una delle suddette soglie del sottostante o del mancato verificarsi di tali eventi sono disciplinate nel dettaglio nel Regolamento dei Certificati.

#### **Importo di liquidazione massimo**

Nel caso di Certificati con importo di liquidazione massimo, l'importo di liquidazione – a prescindere da eventuali importi aggiuntivi - è limitato a un importo definito nel Regolamento dei Certificati. Qualora a una o più date di valutazione, ovvero nell'ambito di uno o più periodi di osservazione indicati nel Regolamento dei Certificati, il prezzo o livello del sottostante rilevante per il calcolo dell'importo di liquidazione raggiunga o violi al rialzo una soglia del sottostante definita nel Regolamento dei Certificati (per es. un cosiddetto '*Cap*'), l'investitore riceverà un importo di liquidazione massimo.

#### **2.1.1.4. PERIODO DI VALIDITÀ DEI CERTIFICATI**

I Certificati hanno il periodo di validità definito nel Regolamento dei Certificati.

Il pagamento dell'importo di liquidazione dei Certificati da parte dell'Emittente avviene alla data di liquidazione indicata nel Regolamento dei Certificati.

#### **2.1.1.5. DESCRIZIONE DEI DIRITTI DEI CERTIFICATI**

Con l'acquisto di un Certificato l'Emittente garantisce ad ogni Titolare del Certificato il diritto alla liquidazione dei Certificati (**'diritto derivante dal**

**Certificato'**) in conformità con il Regolamento dei Certificati.

Nei casi previsti nel Regolamento dei Certificati, l'Emittente può disdire i Certificati in via straordinaria a mezzo dichiarazione.

Il Regolamento dei Certificati contiene una descrizione dettagliata dei diritti derivanti dai Certificati, incluse eventuali limitazioni, (descritte nella parte<sup>5</sup>. del Prospetto di Base o alla sezione<sup>3</sup> delle Condizioni Definitive.)

#### **2.1.1.6. PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE**

La procedura di liquidazione dei Certificati è descritta nell'Art. 7 del Regolamento dei Certificati.

#### **2.1.2. INFORMAZIONI SUI SOTTOSTANTI**

##### **2.1.2.1. DESCRIZIONE DEI SOTTOSTANTI**

Il sottostante rilevante è definito nell'Art. 2, paragrafo (2) del Regolamento dei Certificati.

Nel caso di Certificati con sottostanti costituiti da indici o basket, l'entità dell'importo di liquidazione dipende sostanzialmente, oltre ad altri fattori, dal livello di riferimento, ossia da un livello dell'indice o del basket meglio specificato nel Regolamento dei Certificati. Il livello di un indice o di un basket dipende, a sua volta, dall'andamento delle singole componenti dell'indice o del basket di cui è composto. Peraltro, il valore di mercato dei Certificati durante il periodo di validità può anche discostarsi dal valore dell'indice o del basket o delle loro componenti, in quanto altri fattori, quali ad esempio la correlazione, la volatilità, il livello dei tassi di interesse, dei tassi di cambio ed eventualmente il reinvestimento di dividendi relativi alle componenti del Sottostante possono influenzare l'andamento del valore dei Certificati. L'investitore non può pertanto fare affidamento sul fatto che il Certificato conservi il suo valore.

Anche le componenti del sottostante possono essere interessate da rischi specifici a seconda della loro particolare struttura. Gli investitori dovrebbero tenere presente che la selezione delle componenti del sottostante non si basa necessariamente sulle attese o sulle stime dell'Emittente circa la *performance* futura delle componenti selezionate. Gli investitori dovrebbero pertanto basare le loro valutazioni sulle loro dirette conoscenze e su fonti di informazioni circa la futura performance del valore delle componenti.

**Per informazioni circa i criteri d'investimento del sottostante consultare se necessario il sito internet dello sponsor dell'indice.**

**L'Emittente e l'Offerente non si assumono alcuna responsabilità nei confronti dei Titolari dei Certificati per le informazioni in loro possesso circa le emittenti dei titoli o di altre componenti del sottostante, la solvibilità delle emittenti dei titoli stessi o le caratteristiche e il calcolo dei prezzi degli stessi.**

Il livello dell'indice rilevante per il calcolo dell'importo di liquidazione è il livello di chiusura, calcolato ufficialmente dall'agente di calcolo del sottostante indice alla data di valutazione rilevante.

Le informazioni sul sottostante nonché sulla *performance* passata e futura del sottostante sono consultabili su sito web indicato nella tabella contenuta nel Regolamento dei Certificati ovvero possono essere richieste telefonicamente all'Offerente al numero +49 69 5095-78700.

#### 2.1.2.2. SCONVOLGIMENTO DI MERCATO E RETTIFICHE

La definizione di sconvolgimento di mercato che ha rilevanza per un sottostante e le disposizioni relative alle misure correttive, cioè le conseguenze di uno sconvolgimento di mercato quali il possibile spostamento di una data di valutazione, il mancato calcolo del livello rilevante di un sottostante nonché il calcolo del livello rilevante in base ad un livello sostitutivo sono contenute nell'Art. 4 del Regolamento dei Certificati.

Le rettifiche concernenti il sottostante sono regolate dall'Art. 3 del Regolamento dei Certificati e nella descrizione del sottostante.

## 2.2. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

### 2.2.1. VOLUME DI EMISSIONE

Il numero di Certificati per ciascuna emissione è indicato nella sezione 3 delle Condizioni Definitive nella tabella del Regolamento dei Certificati.

### 2.2.2. OFFERTA DEI CERTIFICATI

La data di inizio della vendita e l'eventuale periodo di sottoscrizione sono indicati nelle Condizioni Definitive dei Certificati. L'Emittente si riserva il diritto di prorogare nonché di terminare anticipatamente il periodo di sottoscrizione, in particolare, in caso di mutamento delle esigenze

dell'Emittente o delle condizioni di mercato e di sottoscrizione dell'intero volume di emissione.

L'Emittente si riserva inoltre di ritirare l'offerta per considerazioni di opportunità, in particolare, per condizioni sfavorevoli di mercato od il venire meno della convenienza economica dell'offerta ovvero il deterioramento delle condizioni patrimoniali dell'Emittente o della garante.

Sono possibili assegnazioni parziali (in particolare nel caso di sottoscrizioni in eccesso).

Il prolungamento, la conclusione anticipata e la revoca dell'offerta saranno comunicati mediante avviso pubblicato sul sito internet del responsabile del collocamento.

Collocatore è Südtirol Bank AG, con sede in via Dott. Streiter 31, I-39100 Bolzano. Responsabile del collocamento è Macquarie Capital (Europe) Limited, Untermainanlage 1, D-60329 Frankfurt/Main.

Entro cinque giorni dalla chiusura del periodo di sottoscrizione il responsabile del collocamento distributore comunicherà alla CONSOB il risultato dell'offerta pubblica. Il risultato dell'offerta pubblica cerrà inoltre pubblicato sul sito internet: [www.macquarie-prodotti.it](http://www.macquarie-prodotti.it) ovvero sul sito internet del collocatore.

I Certificati di norma possono essere negoziati fuori borsa fino alla data di valutazione. La data di valutazione è indicata nella tabella del Regolamento dei Certificati contenuta nelle Condizioni Definitive, cfr. parte 5 del Prospetto di Base.

### 2.2.3. PREZZO INIZIALE DEL CERTIFICATO

Il prezzo iniziale (il cosiddetto '**prezzo iniziale del Certificato**') risulta da varie componenti. Tali componenti corrispondono al valore del titolo, ottenuto in base a calcoli matematico-finanziari, al margine ed eventualmente ad altri compensi o commissione di gestione (management fee). A tale risultato si può aggiungere un premio di emissione (il cosiddetto 'aggio').

Il valore matematico-finanziario di un titolo si calcola sulla base del modello di pricing di volta in volta applicato dall'Emittente e dipende oltre che dal valore del sottostante anche da altri parametri variabili. Tra tali parametri vanno considerati, tra gli altri, le componenti opzionarie, i proventi attesi dal sottostante (ad esempio i dividendi), i tassi di interesse, la volatilità del sottostante, la situazione della domanda e dell'offerta dei cosiddetti

'strumenti di hedging'. I modelli di pricing vengono scelti dall'Emittente a sua discrezione e possono divergere dai modelli utilizzati da altre emittenti per il calcolo di titoli equivalenti.

Nel calcolo del margine l'Emittente tiene conto, oltre che di valutazioni sulla redditività, anche dei costi per la copertura e l'assunzione dei rischi, della struttura e della negoziazione dei titoli, nonché degli eventuali diritti di licenza. Il margine può contenere anche costi e provvigioni corrisposte a terzi per prestazioni connesse al collocamento dei titoli. Il margine viene calcolato dall'Emittente a sua discrezione e può discostarsi da margini applicati da altri emittenti di titoli equivalenti.

Gli altri compensi o le altre commissioni di gestione eventualmente addebitati possono essere utilizzati, oltre che per la copertura dei costi propri, anche a copertura dei costi sostenuti dall'Emittente per prestazioni di terzi. Inoltre, hanno rilevanza anche valutazioni sulla redditività.

#### 2.2.4. AGENTI DI PAGAMENTO E DEPOSITO, AGENTE DI CALCOLO, PARTNER DI COOPERAZIONE

L'agente di pagamento è BNP Paribas Securities Services, Via Ansperto 5, 20123 Milano, Italia, laddove tale definizione si riferirà eventualmente anche al successore avente tale funzione.

L'agente di deposito è Monte Titoli S.p.A., Piazza Affari 6, I-20123 Milano, Italia.

L'agente di calcolo è Macquarie Structured Products (Europe) GmbH, Untermainanlage 1, D-60329 Frankfurt/Main.

Nel caso concreto non vi sono collaboratori esterni.

#### 2.2.5. AUMENTO DEL VOLUME DI EMISSIONE

In caso di aumento del volume di emissione di Certificati che sono stati offerti per la prima volta ai sensi del Prospetto di Base per Certificati del 22 luglio 2010 (il '**Primo Prospetto di Base**'), il Regolamento dei Certificati contenuto nel presente Prospetto di Base, nella versione di eventuali supplementi, sarà quello contenuto nel Primo Prospetto di Base. A tal fine la sezione 5. ('**Condizioni di emissione**') del Primo Prospetto di Base è inclusa nel presente prospetto di base richiamandola per riferimento ai sensi del § 11

WpPG. Il Primo Prospetto di Base è pubblicato sul sito internet [www.macquarie-prodotti.it](http://www.macquarie-prodotti.it).

### 2.3. QUOTAZIONE IN BORSA DEI CERTIFICATI

L'Emittente intende fare richiesta di quotazione dei Certificati sul SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

### 2.4. INTERESSI DELLE PARTI COINVOLTE

#### 2.4.1. ATTIVITÀ DI MARKET MAKING DEL MARKET MAKER

Il market maker fissa i prezzi denaro lettera dei Certificati (il cosiddetto 'Market Making') fuori borsa e - qualora i Certificati siano quotati in borsa - anche in borsa, sul mercato secondario in funzione del valore del Certificato sulla base di calcoli matematico-finanziari, dell'offerta e della domanda di Certificati, dei costi per la copertura e l'assunzione del rischio, nonché di valutazioni sulla redditività. Lo scarto tra prezzi denaro lettera ('spread') è influenzato anche dalla liquidità degli strumenti di hedging utilizzati per la copertura del rischio.

Tra gli ulteriori fattori che influenzano il prezzo sul mercato secondario figurano anche il margine contenuto nel prezzo iniziale del Certificato (cfr. anche la parte 4.2.3 del Prospetto di Base e la sezione 2.2.3 delle Condizioni Definitive), nonché altri compensi o costi, quali commissioni di gestione (management fee), commissioni di incasso, costi di negoziazione o simili, che, a seconda della struttura dei Certificati, vengono considerati nel calcolo del prezzo durante il periodo di validità dei certificati o nel calcolo dell'importo di liquidazione alla fine del periodo di validità.

Alcuni fattori non operano in modo uniforme nel determinare il prezzo, durante il periodo di validità, ma, a discrezione del market maker, vengono eventualmente portati in detrazione sul prezzo in un momento precedente. Tra tali fattori si contano il margine eventualmente considerato nel prezzo iniziale del Certificato, eventuali commissioni di gestione (management fee), nonché il rendimento di un sottostante o delle componenti del sottostante realizzato o atteso, rendimento che, a seconda della struttura dei Certificati, viene percepito dalla Garante. I dividendi attesi di un sottostante o delle componenti del sottostante possono essere portati in detrazione, anche prima della data di stacco del dividendo ('ex-dividendo') del sottostante o delle componenti del sottostante, a seconda dei rendimenti attesi

proiettati sull'intero periodo di validità o su un determinato intervallo temporale; il momento della detrazione può dipendere anche dal numero di Certificati che il market maker riacquista. L'attività di market making sul mercato secondario può essere influenzata anche dalle stime sui dividendi utilizzate dal market maker per il calcolo, le quali possono variare durante il periodo di validità dei Certificati e possono differire dai dividendi generalmente attesi o effettivamente pagati sul mercato.

I prezzi esposti dal market maker possono pertanto discostarsi dal valore dei titoli ottenuto con calcoli matematico-finanziari o dal prezzo atteso dal punto di vista economico che si sarebbe formato ad una determinata data in un mercato liquido su cui operano più market maker reciprocamente indipendenti. Il market maker può inoltre modificare in qualsiasi momento, secondo equo apprezzamento, la sua metodologia di calcolo dei prezzi, ad esempio modificando i modelli di definizione dei prezzi o applicandone di diversi.

#### 2.4.2. CONFLITTI D'INTERESSE DELL'EMITTENTE E/O DELLA GARANTE RIFERITI A UN SOTTOSTANTE

L'Emittente e/o la Garante possono eventualmente partecipare a operazioni riferite a un sottostante o a componenti di un sottostante per conto proprio o terzi, in particolare a protezione delle proprie posizioni. Tali operazioni possono avere effetti positivi o negativi sull'andamento del sottostante o della componente di un sottostante, pertanto possono avere effetti positivi o negativi anche sul valore dei Certificati. L'Emittente e/o la Garante possono inoltre detenere partecipazioni rilevanti in singole società di un sottostante o di componenti di un sottostante, causando l'insorgenza di conflitti d'interesse connessi con l'emissione di tali Certificati.

Inoltre l'Emittente e/o la Garante possono eventualmente esercitare, con riferimento ad un sottostante o componenti di un sottostante, la funzione di agente di emissione, di agente di calcolo o di agente di pagamento e di amministrazione ovvero fungere da *designated sponsor*, banca di riferimento o *sponsor*. In tal modo l'Emittente e/o la Garante possono influenzare direttamente o indirettamente il prezzo o livello del sottostante o delle componenti del sottostante rilevante per il calcolo dell'importo di liquidazione dei Certificati ai sensi del Regolamento.

L'Emittente può emettere altri titoli derivati, aventi caratteristiche uguali o simili a quelle dei presenti Certificati ovvero caratteristiche diverse. L'emissione di prodotti in concorrenza con i presenti Certificati, con un sottostante o con una componente di un sottostante può influire sul valore di un sottostante o il valore di una componente di un sottostante e quindi sul valore dei Certificati.

Con la finalità di garantire le proprie posizioni derivanti dall'emissione di Certificati, l'Emittente ha stipulato un contratto fiduciario con la Garante. La Garante, a garanzia delle proprie obbligazioni derivanti dal contratto fiduciario (cfr. sub 7. nel Prospetto di Base e sub 5. nelle Condizioni Definitive) e dalla Garanzia (cfr. sub 6. nel Prospetto di Base e sub 4. nelle Condizioni Definitive) effettua regolarmente cosiddette 'operazioni di hedging'. Non si può escludere che il valore dei Certificati venga influenzato negativamente per l'investitore da acquisti o vendite, in funzione di hedging, di un sottostante o componente di un sottostante da parte dell'Emittente e/o della Garante.

Si possono verificare conflitti di interesse tra le funzioni degli amministratori ('directors') dell'Emittente e/o della Garante e/o le loro funzioni in relazione ai Certificati, da un lato, e/o altre funzioni o propri interessi, dall'altro, in quanto gli amministratori dell'Emittente e/o della Garante

- possono essere titolari di posizioni nei Certificati;
- possono percepire compensi che dipendono, in tutto o in parte, dall'emissione o dall'andamento dei Certificati;
- possono porre in essere compravendite (per conto proprio o di terzi) ovvero possono perseguire interessi che si pongono in contrasto con gli interessi degli investitori in prodotti finanziari collegati o equivalenti ai Certificati o degli investitori in un sottostante, nelle sue componenti, o in altri prodotti finanziari collegati all'emittente del sottostante o delle sue componenti;
- possono essere componenti degli organi dell'emittente di un sottostante;
- possono essere titolari di rapporti contrattuali o commerciali (comprese Joint Ventures) con l'emittente di un sottostante o delle sue componenti;
- possono essere titolari di partecipazioni rilevanti nell'emittente di un sottostante o delle sue componenti; e
- possono avere relazioni commerciali con i dirigenti dell'emittente di un sottostante o delle sue componenti e vendere prodotti finanziari a detti dirigenti o rendere loro

consulenze in relazione ai Certificati o ad affari diversi.

Inoltre, le imprese collegate dell'Emittente e/o la Garante e/o le sue imprese collegate possono di tempo in tempo prestare consulenza all'Emittente di un sottostante (o ai componenti dei suoi organi, agli amministratori o ai collaboratori) con riguardo ad attività estranee ai Certificati e che possono influire sul valore dell'emittente di un sottostante o delle sue componenti e di conseguenza sul valore dei Certificati. Tali relazioni commerciali e attività di consulenza possono consistere, tra le altre,

- nella funzione di banca consorziale o Joint Lead Manager in relazione all'offerta o collocamento di diritti, opzioni o altri strumenti finanziari;
- nel collocamento con sottoscrizione o acquisizione a fermo di diritti, opzioni o altri strumenti finanziari;
- nella consulenza in operazioni di fusione, acquisizione od offerta pubblica di acquisto;
- nella funzione di consulente finanziario con riguardo, tra l'altro, all'impresa, al finanziamento, all'amministrazione di fondi, al patrimonio immobiliare o ad altri aspetti.

Tali attività possono avere un effetto sul valore dei Certificati e/o sul valore qualsiasi sottostante o componente dei sottostanti.

## **2.5. FINALITÀ DELL'OFFERTA E UTILIZZO DEI PROVENTI**

L'Emittente intende utilizzare i proventi netti della vendita dei Certificati per il finanziamento della sua attività in generale.

## **2.6. ULTERIORI INFORMAZIONI**

### **2.6.1. CONSULENTI ESTERNI**

Attualmente non vi sono consulenti esterni.

### **2.6.2. PUBBLICAZIONI**

Le dichiarazioni riguardanti i Certificati vengono pubblicate nei casi previsti dal Regolamento dei Certificati, ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento stesso sul sito internet dell'Emittente [www.macquarie-prodotti.it](http://www.macquarie-prodotti.it) che l'Emittente renderà noto con un preavviso di almeno sei settimane con le modalità previste dal presente articolo) e con tale pubblicazione divengono efficaci nei confronti dei Titolari dei Certificati, a meno che nella dichiarazione stessa non sia prevista una data di efficacia successiva. Qualora disposizioni imperative di legge o previsioni di borsa prevedano la pubblicazione su altre fonti, essa dovrà essere fatta anche su tale fonte.

### 3. Regolamento dei Certificati

#### Certificati Bonus-Cap

##### Tabella relativa al Regolamento dei Certificati

(Le caratteristiche (del Certificato) possono subire modifiche a termini del presente Regolamento dei Certificati.)

Inizio dell'Offerta al Pubblico di Strumenti Finanziari/Inizio della Vendita:

21 novembre 2011

Periodo di Sottoscrizione:

Periodo di sottoscrizione dal 25 novembre 2011 al 23 dicembre 2011 (con riserva di chiusura anticipata)

Valuta:

29 dicembre 2011

Quotazione in Borsa:

L'Emittente intende fare richiesta di quotazione dei Certificati sul SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Data di Riferimento Iniziale:

23 dicembre 2011

Data di Emissione:

23 dicembre 2011

WKN / ISIN / Sito Internet	Sottostante Indice (ISIN)	Multiplo	Strike / Livello Barriera / Cap / Importo di Liquidazione Massimo	Livello Bonus	Mercato dei Derivati di Riferimento / Sponsor	Valuta del Sottostante / Valuta di Negoziazione	Data di Liquidazione / Data di Scadenza	Data di Valutazione / Periodo di Osservazione	Volume di Emissione / Prezzo Iniziale del Certificato / Collocatore / Commissione di Collocamento / Responsabile del Collocamento
MQ4JCY / DE000MQ4JCY4 / www.stoxx.com	EURO STOXX 50 (Preis-Index) (EU0009658145)	0,034928854	2.290,37 punti / 1.517,37 punti / 2.862,96 punti / EUR 100,00	2.862,96 punti	EUREX Deutschland / STOXX Ltd.	EUR / EUR	07.07.2014 / 30.06.2014	30.06.2014 / 23.12.2011 - 30.06.2014	125.000 Certificati/ EUR 80,00 / Südtirol Bank AG / 6% / Macquarie Capital (Europe) Limited

## Art. 1 Forma e Numero di Certificati, Custodia Collettiva, Trasferibilità

(1) Macquarie Structured Products (Europe) GmbH, Francoforte sul Meno, (l'**Emittente**) emette

□ Certificati Bonus-Cap per ogni emissione /S/M: □.  
riferiti al Sottostante □.

(i '**Certificati**'). Le caratteristiche (del Certificato) contrassegnate con il simbolo □ ('**Spazi in Bianco**') sono contenute nella tabella soprastante e fanno parte integrante del Regolamento dei Certificati.

(2) I Certificati sono rappresentati per il loro Periodo di Validità da un certificato globale, depositato presso Monte Titoli S.p.A., Milano (l'**Agente di Deposito**'). Si esclude la stampa e consegna dei singoli titoli. Al Titolare del Certificato (il '**Titolare del Certificato**') spetta una quota del certificato globale che può essere trasferita in conformità al regolamento dell'Agente di Deposito e, fuori dell'Italia, in conformità con il regolamento di Euroclear Bank S.A./N.V. (Euroclear Operator), Bruxelles, e della Clearstream Banking S.A., Lussemburgo.

(3) I Certificati sono trasferibili in unità di un Certificato/i (il '**Lotto Minimo**') o suo multiplo intero ai fini della compensazione.

## Art. 2 Diritti derivanti dal Certificato, Definizioni

(1) L'Emittente garantisce ad ogni Titolare del Certificato il diritto (il '**Diritto derivante dal Certificato**') alla liquidazione a termini del presente Regolamento dei Certificati. La liquidazione per ciascun Certificato sarà effettuata, fatta salva una disdetta straordinaria ai sensi dell'Art. 3, alla Data di Liquidazione.

a) Qualora il Livello di Riferimento raggiunga o violi al rialzo il Cap (Evento Cap), l'Emittente liquiderà il Certificato con un importo pari al Cap moltiplicato per il Multiplo.

b) Qualora l'Evento Cap non si realizzi e il livello del Sottostante abbia raggiunto o violato al ribasso il Livello Barriera anche una sola volta durante il Periodo di Osservazione, l'Emittente liquiderà il Certificato con un importo pari al Livello di Riferimento moltiplicato per il Multiplo, secondo la seguente formula:

Livello di Riferimento x Multiplo.

c) Qualora l'Evento Cap non si verifichi ed il livello del Sottostante non abbia mai raggiunto o violato la ribasso il Livello Barriera in alcun momento durante il Periodo di Osservazione, l'Emittente liquiderà il Certificato con un importo pari al maggiore tra (i) il Livello di Riferimento moltiplicato per il Multiplo e (ii) il Livello Bonus moltiplicato per il Multiplo, secondo la seguente formula:

Max[Livello di Riferimento x Multiplo; Livello Bonus x Multiplo].

(2) Nel presente Regolamento dei Certificati, salvo eventuali modifiche a norma dei paragrafi successivi, valgono le seguenti definizioni:

Cap:	□.
Data di Liquidazione:	□. Qualora la Data di Valutazione ai sensi dell'Art. 2 paragrafo (2) (Data di Valutazione) ovvero ai sensi dell'Art. 4 paragrafo (1) sia posticipata, la Data di Liquidazione sarà posticipata di conseguenza.
Data di Riferimento Iniziale:	□.
Data di Scadenza:	□. La Data di Scadenza è il Giorno di Negoziazione di Borsa in cui i Certificati non sono più validi.
Data di Valutazione:	□. Qualora la Data di Valutazione cada in un giorno che non sia Giorno di Negoziazione di Borsa o Giorno di Negoziazione, la Data di Valutazione sarà il giorno successivo che sia contemporaneamente Giorno di Negoziazione di Borsa e Giorno di Negoziazione.
Giorno Lavorativo Bancario:	Ogni giorno in cui il sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) è funzionante e l'Agente di Deposito effettua operazioni su titoli.
Giorno di Negoziazione:	Ogni giorno in cui l'Indice è regolarmente calcolato e pubblicato dallo <i>Sponsor</i> .
Giorno di Negoziazione di Borsa:	Ogni giorno di borsa aperta alla Borsa di Francoforte sul Meno e Milano.
Importo di Liquidazione Massimo	□.
Livello Barriera:	□.
Livello Bonus:	□.
Livello di Riferimento:	Il Livello di Chiusura del Sottostante calcolato dallo

	<p><i>Sponsor</i> alla Data di Valutazione.</p> <p>Qualora il Sottostante sia un Indice gestito da Borsa Italiana S.p.A. o da una società con cui Borsa Italiana S.p.A. ha stipulato un apposito accordo, il Livello di Riferimento di tale Indice alla Data di Valutazione è il suo Livello di Apertura.</p>
Mercato dei Derivati di Riferimento:	<input type="checkbox"/>
Multiplo:	<input type="checkbox"/>
Periodo di Osservazione:	<input type="checkbox"/> (termine iniziale e termine finale inclusi).
Periodo di Validità:	Dal 18 novembre 2011 alla Data di Valutazione
Sottostante/Indice: :	<input type="checkbox"/>
Sponsor:	<input type="checkbox"/>
Strike:	<input type="checkbox"/>
Valuta del Sottostante::	<input type="checkbox"/>
Valuta di Negoziazione:	<input type="checkbox"/>

(3) I Certificati non danno diritto al pagamento di interessi, dividendi o altri importi.

### Art. 3 Rettifiche, Disdetta Straordinaria dei Certificati da parte dell'Emittente

(1) L'Emittente potrà rettificare il Regolamento dei Certificati, secondo equo apprezzamento (§ 315 *BGB*/Codice Civile tedesco), come definito nel paragrafo successivo, qualora il modello e/o il metodo di calcolo del Sottostante da parte dello Sponsor, a causa di una modifica, rettifica o altro provvedimento non sia più equivalente dal punto di vista economico al modello o metodo di calcolo alla Data di Riferimento Iniziale: ciò si verifica, in particolare, qualora la modifica, rettifica o altro provvedimento comportino un'alterazione rilevante del valore del Sottostante, pur rimanendo invariati i livelli dei singoli titoli contenuti nel Sottostante stesso e la loro ponderazione.

Ai fini della rettifica, l'Emittente potrà modificare le caratteristiche dei Certificati, secondo equo apprezzamento (§ 315 *BGB*/Codice Civile tedesco), i.e. secondo correttezza e buona fede, tenendo conto del Periodo di Validità residuo dei Certificati e del più recente livello del Sottostante calcolato dallo Sponsor e, in ogni caso, con modalità tali da neutralizzare gli effetti distorsivi dell'evento per i Titolari dei Certificati. Tali rettifiche potranno avere per oggetto in particolare il Multiplo, il Livello Barriera ed il Livello Bonus.

(2) Rettifiche, con le modalità di cui al paragrafo (1), possono essere disposte anche in caso di cessazione del calcolo del Sottostante e/o sostituzione del modello dell'Indice con altro modello e anche qualora non sia possibile proseguire un accordo di licenza dell'Indice a condizioni non eccessivamente onerose per l'Emittente.

Ai fini della rettifica, l'Emittente stabilirà, in particolare, nell'esercizio dell'equo apprezzamento (§ 315 *BGB*) con le modalità di cui al paragrafo 1, se e quale altro Indice costituirà il Sottostante in futuro, con modalità tali che la condizione economica del Titolare del Certificato, nel risultato, resti sostanzialmente invariata. Tale Indice (il '**Nuovo Indice**') costituirà quindi il Sottostante ai sensi dell'Art. 2, paragrafo (2).

(3) Qualora una rettifica ai sensi dei precedenti paragrafi non sia possibile o non sia esigibile per l'Emittente, l'Emittente ha facoltà di disdetta straordinaria dei Certificati, indicando la Data di Disdetta ('**Data di Disdetta**') e l'Importo di Disdetta come di seguito definito. La disdetta parziale non è prevista. In caso di disdetta straordinaria, l'Emittente pagherà ad ogni Titolare del Certificato entro 5 Giorni Lavorativi Bancari dalla Data di Disdetta, analogamente a quanto previsto dall'Art. 7, un importo per Certificato calcolato dall'Emittente secondo equo apprezzamento (§ 315 *BGB*/Codice Civile tedesco), i.e. secondo correttezza e buona fede ed in base al valore attuale di mercato del Certificato alla data della disdetta, tenendo conto dell'andamento del Sottostante in tale data ('**Importo di Disdetta**'). La disdetta diverrà efficace alla Data di Disdetta. I diritti derivanti dai presenti Certificati si estinguono con il pagamento dell'Importo di Disdetta.

(4) Qualora l'Indice non sia più calcolato e pubblicato dallo Sponsor, ma da un altro ente, società o istituzione (il '**Nuovo Sponsor dell'Indice**'), l'Emittente potrà o procedere secondo equo apprezzamento (§ 315 *BGB*/Codice Civile tedesco), in conformità ai precedenti paragrafi da (1) a (3) o sostituire lo Sponsor dell'Indice con lo Sponsor del Nuovo Indice. In quest'ultimo caso ogni riferimento allo Sponsor contenuto nel presente Regolamento dei Certificati, qualora il contesto lo consenta, sarà da intendersi quale riferimento al Nuovo Sponsor.

(5) L'Emittente inoltre ha facoltà di disdetta straordinaria a norma del paragrafo (3) qualora,

per effetto di mutamento del regime fiscale, i Titolari dei Certificati, l'Emittente, la Garante (Art. 9) o la Fiduciante (Art. 9), divengano destinatari di obblighi fiscali relativi ai Certificati, alla Garanzia (Art. 9) o al Contratto Fiduciario (Art. 9) che non sarebbero sorti se il regime fiscale vigente alla Data di Riferimento Iniziale fosse rimasto immutato.

L'Emittente inoltre ha facoltà di disdetta straordinaria a norma del paragrafo (3) qualora intervenga una modifica legislativa. **'Modifica Legislativa'** significa che

a) in seguito all'entrata in vigore di modifiche di leggi o regolamenti (ivi compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la normativa fiscale) o

b) la modifica dell'interpretazione di decisioni giudiziarie o amministrative rilevanti per le rispettive leggi o normative (comprese i pareri delle autorità fiscali), l'Emittente stabilisce in buona fede che la detenzione, l'acquisto o la vendita dei Sottostanti che si riferiscono ai Certificati è diventata illecita.

(6) Le rettifiche e i provvedimenti dell'Emittente di cui ai precedenti paragrafi e la data in cui essi divengono efficaci saranno comunicate dall'Emittente ai sensi dell'Art. 8.

#### **Art. 4 Sconvolgimento di Mercato**

(1) Qualora alla Data di Valutazione all'orario di calcolo del Livello di Riferimento ovvero nell'ora precedente si verifichi o sussista uno Sconvolgimento di Mercato di cui al paragrafo (5), la Data di Valutazione sarà il giorno successivo che sia contemporaneamente Giorno di Negoziazione di Borsa e Giorno di Negoziazione nel quale non sussista alcuno Sconvolgimento di Mercato. La Data di Liquidazione sarà posticipata di conseguenza.

(2) Qualora la Data di Valutazione sia stata posticipata a norma del paragrafo (1) di 5 giorni che siano contemporaneamente Giorni di Negoziazione di Borsa e Giorni di Negoziazione, e anche in tale data sussista uno Sconvolgimento di Mercato come definito al paragrafo (5), tale data varrà quale Data di Valutazione e l'Emittente fisserà un Livello di Riferimento sostitutivo secondo equo apprezzamento (§ 315 BGB/Codice Civile tedesco), i.e. secondo correttezza e buona fede, tenendo conto del livello del Sottostante nei giorni immediatamente precedenti lo Sconvolgimento di Mercato e degli effetti dello Sconvolgimento di Mercato sul valore del

Sottostante. Il livello sostitutivo verrà comunicato ai sensi dell'Art. 8. In particolare, l'Emittente procederà al calcolo del Livello di Riferimento Sostitutivo, qualora disponibile, sulla base del livello del Sottostante calcolato dal Mercato dei Derivati di Riferimento (qualora sul Mercato dei Derivati di Riferimento siano negoziati contratti a termine o d'opzione sul Sottostante).

(3) Qualora nel corso del Periodo di Osservazione sussista uno Sconvolgimento di Mercato, come definito al paragrafo (5), per tutta la sua durata resterà sospesa, secondo equo apprezzamento (§ 315 BGB/Codice Civile tedesco) dell'Emittente, come definito al paragrafo precedente, la determinazione se il livello del Sottostante abbia raggiunto o violato al ribasso il Livello Barriera; tale sospensione sarà comunicata ai sensi dell'Art. 8. L'Emittente, per tutta la durata dello sconvolgimento di Mercato, potrà determinare se il Livello Barriera sia stato raggiunto o violato al ribasso in base ad un livello sostitutivo calcolato dallo Sponsor secondo equo apprezzamento (§ 315 BGB/Codice Civile tedesco), come definito al paragrafo precedente e comunicato ai sensi dell'Art. 8.

(4) Qualora il termine finale del Periodo di Osservazione coincida con la Data di Valutazione e la data di Valutazione sia posticipata ai sensi dei paragrafi (1) e (2), il termine finale del Periodo di Osservazione resta invariato a prescindere dalla sussistenza di uno Sconvolgimento di Mercato.

(5) Per **'Sconvolgimento di Mercato'** si intende

a) la temporanea sospensione o limitazione della negoziazione

(i) che coinvolga in generale le Borse o mercati finanziari in cui sono quotate o negoziate le componenti dell'Indice ovvero

(ii) di una o più componenti dell'Indice in una delle Borse o dei mercati finanziari in cui le componenti dell'Indice sono quotate o negoziate ovvero

(iii) dei contratti a termine o d'opzione riferiti all'Indice nel Mercato dei Derivati di Riferimento o dei contratti a termine o d'opzione riferiti alle componenti dell'Indice in uno dei mercati dei derivati in cui sono quotati o negoziati contratti a termine o d'opzione riferiti alle componenti dell'Indice ovvero

b) la temporanea sospensione del calcolo o temporanea sospensione della pubblicazione del livello dell'Indice da parte dello Sponsor,

qualora tale sospensione, limitazione, mancato calcolo o mancata pubblicazione, secondo equo apprezzamento dell'Emittente (§ 315 BGB/Codice Civile tedesco), incida in modo sostanziale sulla valutazione dei Certificati e/o sull'adempimento delle obbligazioni derivanti dai Certificati da parte dell'Emittente.

Un'eventuale limitazione delle ore o del numero di giorni di negoziazione non configura uno Sconvolgimento di Mercato, qualora essa sia collegata ad un provvedimento preannunciato della rispettiva borsa o del mercato. La sussistenza di uno Sconvolgimento di Mercato sarà comunicata ai sensi dell'Art. 8.

#### **Art. 5 Esclusione della Disdetta Ordinaria, Rinuncia all'Esercizio Automatico dei Certificati**

La disdetta ordinaria dei Certificati non è prevista né per l'Emittente, né per i Titolari dei Certificati.

I Titolari dei Certificati hanno la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati ai sensi dell'Art. 2 paragrafo (2) del presente Regolamento dei Certificati, secondo le previsioni del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. I Titolari dei Certificati comunicheranno via fax la propria decisione di rinuncia all'Agente di Pagamento compilando il modello di dichiarazione allegato al presente Regolamento dei Certificati. La dichiarazione di rinuncia all'esercizio automatico sarà valida soltanto qualora pervenga all'Agente di Pagamento entro le ore 16:00 (ora locale di Milano) il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di Scadenza o dopo la Data di Valutazione, qualora essa sia successiva alla Data di Scadenza.

#### **Art. 6 Agente di Pagamento**

(1) L'Agente di Pagamento è BNP Paribas Securities Services, Via Ansperto 5, 20123 Milano, Italia (l'**Agente di Pagamento**', intendendosi per tale anche l'eventuale successore nello stesso ruolo). Qualora l'Agente di Pagamento sia diverso dall'Emittente, esso agirà esclusivamente in qualità di rappresentante dell'Emittente e non sarà in alcun rapporto di rappresentanza o fiduciario con i Titolari dei Certificati.

(2) L'Emittente può sostituire in qualsiasi momento l'Agente di Pagamento e l'Agente di Pagamento può dimettersi in qualsiasi momento

dalla propria funzione. La sostituzione o le dimissioni divengono efficaci soltanto successivamente al conferimento di nuovo incarico da parte dell'Emittente ad un altro istituto di credito (nel senso dell'Art. 4 della Direttiva 2006/48 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio) con sede centrale o filiale in Italia. La sostituzione, dimissioni o conferimento di nuovo incarico saranno comunicati ai sensi dell'Art. 8.

#### **Art. 7 Liquidazione**

(1) L'Emittente fornirà i mezzi necessari per le prestazioni di pagamento dovute all'Agente di Pagamento, il quale ne cura la trasmissione alle banche depositarie dei Titolari dei Certificati. I pagamenti dovuti sono effettuati nella Valuta di Negoziazione. Gli importi dovuti per ogni Certificato potranno essere arrotondati a due cifre decimali, nel qual caso 0,005 sarà arrotondato per difetto.

(2) Con la prestazione all'Agente di Deposito l'Emittente è liberata dalle obbligazioni di pagamento dell'importo di liquidazione derivanti dai Certificati.

(3) Gli interessi non sono dovuti, in particolare quelli maturati nel periodo compreso tra una Data di Valutazione e la data in cui avviene il pagamento della liquidazione.

(4) La liquidazione dei Certificati è soggetta a tutte le leggi, disposizioni e procedure amministrative in vigore alla data di pagamento.

(5) Ad eccezione di eventuali imposte o altri oneri a carico del Titolare del Certificato, l'Emittente o la Garante o l'Agente di Pagamento non sono autorizzati a trattenere alcun importo derivante dalle prestazioni dovute per la liquidazione a norma dell'Art. 2.

#### **Art. 8 Comunicazioni**

Le comunicazioni previste dal presente Regolamento dei Certificati sono pubblicate sul sito internet [www.macquarie-prodotti.it](http://www.macquarie-prodotti.it) (o su un altro sito internet che l'Emittente renderà noto con un preavviso di almeno sei settimane con le modalità previste nel presente Articolo) e con tale pubblicazione divengono efficaci nei confronti dei Titolari dei Certificati, a meno che nella comunicazione stessa non sia indicata una data di efficacia successiva. Qualora disposizioni imperative di legge o previsioni di borsa

prevedano la pubblicazione su altre fonti, essa dovrà essere fatta anche su tale fonte.

#### **Art. 9 Status, Garanzia, Contratto Fiduciario, Limitazione del Diritto di Azione**

(1) I Certificati sono fonte di obbligazioni non garantite proprie dell'Emittente, sottoposte alle limitazioni di cui al paragrafo (3) del Regolamento dei Certificati, di pari grado tra loro, e rispetto a tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente, ad eccezione di quelle obbligazioni con prelazione in forza di disposizioni di legge imperative.

(2) Macquarie Bank Limited (la '**Garante**') ha assunto una garanzia incondizionata e irrevocabile (la '**Garanzia**'), regolata dal diritto inglese, per l'adempimento degli obblighi di pagamento dell'importo di liquidazione dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento dei Certificati. La Garanzia comprende tutti gli obblighi di pagamento dell'importo di liquidazione in conformità con il Regolamento dei Certificati, senza che abbia rilevanza il limite al diritto di azione nei confronti dell'Emittente a termini del paragrafo (3).

(3) Ai sensi del Contratto Fiduciario sottoscritto tra l'Emittente e Macquarie Bank Limited quale Fiduciante (la '**Fiduciante**') in data 22 giugno 2010 (il '**Contratto Fiduciario**'), la Fiduciante ha l'obbligo di fornire all'Emittente gli importi o i titoli di cui l'Emittente necessita per adempiere ai propri obblighi di pagamento dell'importo di liquidazione ai sensi del Regolamento dei Certificati. L'Emittente, ai sensi del Contratto Fiduciario, ha l'obbligo di (i) emettere e liquidare i Certificati in nome proprio ma per conto della Fiduciante, (ii) trasferire alla Fiduciante gli importi ricavati dall'emissione dei Certificati e (iii) utilizzare gli importi e/o i titoli ricevuti dalla Fiduciante ai sensi del Contratto Fiduciario per l'adempimento dei propri obblighi di pagamento dell'importo di liquidazione derivanti dai Certificati, in nome proprio ma per conto della Fiduciante. L'obbligo di totale adempimento dell'Emittente degli obblighi di pagamento dell'importo di liquidazione derivanti dai Certificati dipende pertanto dal percepimento dell'importo esigibile da parte della Fiduciante ai sensi del Contratto Fiduciario.

Pertanto tutti gli obblighi di pagamento dell'importo di liquidazione dell'Emittente derivanti dai Certificati sono limitati dai mezzi che la stessa Emittente percepisce dalla

Fiduciante a termini del Contratto Fiduciario. Qualora gli importi o i titoli che l'Emittente percepisce a termini del Contratto Fiduciario non siano sufficienti per il completo adempimento degli obblighi di pagamento dell'importo di liquidazione nei confronti dei Titolari dei Certificati (**'Importo Mancante'**), tali obblighi si estinguono limitatamente a tale importo e i Titolari dei Certificati non hanno più alcun diritto nei confronti dell'Emittente, a prescindere dalla circostanza che la stessa Emittente sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento dell'importo di liquidazione derivanti dai Certificati con i propri mezzi.

#### **Art. 10 Emissione di ulteriori Certificati, Riacquisto, Riduzione Parziale**

(1) L'Emittente si riserva il diritto di emettere senza il consenso dei Titolari dei Certificati ulteriori Certificati con le stesse caratteristiche, e che costituiscono, con i Certificati precedentemente emessi, un'emissione unitaria, aumentandone il volume totale. In caso di un tale incremento del Volume di Emissione, il termine '**Certificato**' comprenderà anche i Certificati emessi successivamente.

(2) L'Emittente e la Garante hanno facoltà di riacquistare in qualsiasi momento i Certificati a un prezzo qualsiasi durante il loro Periodo di Validità. L'Emittente e la Garante non sono tenute a darne comunicazione ai Titolari dei Certificati. I Certificati riacquistati possono essere annullati, detenuti, rivenduti o utilizzati in qualsiasi altro modo dall'Emittente o dalla Garante.

(3) L'Emittente potrà ridurre in qualsiasi momento durante il Periodo di Validità dei Certificati il Volume di Emissione (**'Riduzione Parziale'**).

#### **Art. 11 Sostituzione dell'Emittente**

(1) L'Emittente potrà sostituire in qualsiasi momento, senza l'autorizzazione dei Titolari dei Certificati, a sé medesima un'altra società, ivi compresa la Garante, in qualità di debitrice (la '**Nuova Emittente**') relativamente a tutti gli obblighi derivanti dai o collegati ai Certificati, a condizione che

a) la Nuova Emittente si accoli per contratto con l'Emittente tutte le obbligazioni dell'Emittente derivanti da o relative ai Certificati,

b) l'Emittente garantisca tali obbligazioni della Nuova Emittente nei confronti dei Titolari dei Certificati,

c) la Nuova Emittente disponga di tutte le autorizzazioni richieste dalle autorità del paese in cui ha sede e

d) la Garante (tranne nel caso in cui essa stessa sia la Nuova Emittente) garantisca in modo incondizionato ed irrevocabile gli obblighi della Nuova Emittente derivanti dal presente Regolamento dei Certificati.

Una volta soddisfatti i requisiti di cui sopra, la Nuova Emittente sostituirà a tutti gli effetti l'Emittente e l'Emittente sarà liberata da tutti gli obblighi nei confronti dei Titolari dei Certificati collegati al suo status di Emittente.

(2) Nel caso di tale sostituzione del debitore, ogni riferimento all'Emittente contenuto nel presente Regolamento dei Certificati si intenderà quale riferimento alla Nuova Emittente.

(3) La sostituzione dell'Emittente e la data in cui la stessa diverrà efficace saranno comunicate ai sensi dell'Art. 8.

## **Art. 12 Limitazione di Responsabilità**

L'Emittente è responsabile per azioni od omissioni in relazione ai Certificati solo in caso di violazione di obbligazioni essenziali derivanti o connesse con il presente Regolamento o per violazione di altre obbligazioni, a titolo di dolo o colpa grave.

## **Art. 13 Disposizioni Finali**

(1) La forma e il contenuto dei Certificati nonché i diritti e gli obblighi dell'Emittente e dei Titolari dei Certificati sono regolati dalla legge tedesca.

(2) Luogo di adempimento è Milano.

(3) Per qualsiasi controversia relativa ai Certificati, qualora si tratti di imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico, patrimoni separati di diritto pubblico, è competente, in via esclusiva, il foro di Francoforte sul Meno. Nei succitati casi il foro di Francoforte sul Meno è competente in via esclusiva per tutte le azioni contro l'Emittente.

(4) L'Emittente ha facoltà di correggere e/o integrare, nel presente Regolamento dei Certificati,

- a) evidenti errori di redazione o di calcolo o simili evidenti inesattezze nonché
- b) clausole contraddittorie o lacunose

senza l'autorizzazione dei Titolari del Certificato; nelle ipotesi sub b) saranno consentite soltanto le correzioni e/o integrazioni che, tenendo conto degli interessi dell'Emittente, non siano eccessivamente onerose per i Titolari del Certificato, ovvero che non peggiorino in maniera rilevante la loro situazione finanziaria. Correzioni o integrazioni del Regolamento dei Certificati, nonché la data in cui le stesse divengono efficaci, verranno comunicate tempestivamente ai sensi dell'Art. 8.

(5) Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dei Certificati sia o diventi totalmente o parzialmente inefficace, le altre disposizioni rimarranno efficaci. La disposizione inefficace si intende sostituita da una disposizione efficace che corrisponda, per quanto possibile, allo scopo economico della disposizione inefficace.

Francoforte sul Meno, novembre 2011  
Macquarie Structured Products (Europe) GmbH

**ALLEGATO alle Condizioni Definitive dei Certificati Bonus-Cap Certificati su EURO STOXX 50 (Preis-Index)**

**RINUNCIA ALL'ESERCIZIO**

Da compilarsi a cura del Titolare del Certificato

A: [BNP Paribas Securities Services, Via Ansperto 5, 20123 Milano, Italia][ ]

All'attenzione di

fax: [+39 02 7247 4130][ ] telefono:

**Oggetto: [ ] CERTIFICATI SU**

Il Titolare del Certificato

\_\_\_\_\_

Nome e cognome o società del Titolare del Certificato

\_\_\_\_\_

Indirizzo

\_\_\_\_\_

Città, Provincia

\_\_\_\_\_

Telefono

Con la presente rinuncio irrevocabilmente all'esercizio dei Certificati a norma del Regolamento dei [ ] Certificati su [ ]

Serie dei Certificati: [ ]

ISIN: [ ]

Numero dei Certificati: [ ]

Luogo, data

[ ], lì [ ]

Firma del Titolare del Certificato

[ ]

## 4. Garanzia

### GUARANTEE

dated 22 June 2010 (the 'Guarantee')

#### Macquarie Bank Limited

(acting through its London Branch), Level 23, Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD, United Kingdom.

relating to the issuance of structured products by

#### Macquarie Structured Products (Europe) GmbH

This Guarantee is made by way of deed by Macquarie Bank Limited (acting through its London Branch) (the 'Guarantor') in favour of each of the Beneficiaries (as defined below).

#### Whereas:

- (A) Macquarie Structured Products (Europe) GmbH (the 'Issuer'), carries on the business of issuing Structured Products (as defined below).
- (B) The Guarantor has authorised the giving of this Guarantee in respect of the Guaranteed Obligations (as defined below).

It is agreed as follows:

#### 1. Interpretation

- 1.1 In this Guarantee, except where the context otherwise requires:

'Beneficiary' means in respect of any Structured Product, a person who is a holder of that Structured Product in accordance with the relevant Conditions;

'Business Day' means (i) a day other than a Saturday or Sunday on which the exchange (on which the relevant Structured Products are listed) is open for trading and (ii) a day on which banks and foreign exchange markets are open for general business in the jurisdiction in which the Structured Products are offered and (iii) (if a payment is to be made on that day) a day on which banks and foreign exchange markets are open for general business in the principal financial centre for the currency of the payment or, in the case of Euro, a day on which the TARGET System is operating;

'Conditions' means the terms and conditions of the

### GARANZIA

Del 22 Giugno 2010 (la 'Garanzia')

#### Macquarie Bank Limited

(rappresentata dalla propria filiale di Londra), Level 23, Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD, Regno Unito.

per l'emissione di prodotti strutturati da parte di

#### Macquarie Structured Products (Europe) GmbH

La presente Garanzia in forma di atto pubblico (deed) è concessa da Macquarie Bank Limited (rappresentata dalla propria filiale di Londra) (la 'Garante') a favore di ogni Beneficiario (come di seguito definito).

#### Premesso che:

- (A) Macquarie Structured Products (Europe) GmbH (l' 'Emittente') emette prodotti strutturati (come di seguito definito).
- (B) La Garante ha autorizzato la concessione della presente Garanzia per le Obbligazioni Garantite (come di seguito definite).

Si concorda quanto segue:

#### 1. Interpretazione

- 1.1 Qualora il contesto non lo escluda, le seguenti definizioni contenute nella presente Garanzia hanno il seguente significato:

'Beneficiario' in relazione ad un Prodotto Strutturato indica il titolare di tale Prodotto Strutturato in conformità alle relative Condizioni.

'Giorno Lavorativo' indica (i) ogni giorno diverso da sabato o domenica, che sia un giorno di negoziazione presso la Borsa (in cui sono quotati i Prodotti Strutturati rilevanti) e (ii) in cui le banche e i mercati valutari nella Giurisdizione in cui sono offerti i Prodotti Strutturati sono aperte per le operazioni bancarie e (iii) (se in tale data vi sono pagamenti da effettuare) un giorno in cui le banche e i mercati valutari del mercato finanziario principale per la valuta di pagamento sono aperti per le operazioni bancarie, oppure, qualora la valuta di pagamento sia l'euro, un giorno in cui il sistema TARGET è operativo.

'Condizioni' indicano le Condizioni Definitive del

relevant issued Structured Product;

Prodotto Strutturato rilevante.

'**Guaranteed Obligations**' means, in respect of each Beneficiary, the obligations to pay all sums and to deliver the securities which are or at any time may be or become due by the Issuer to the Beneficiary in respect of any Structured Product under the Conditions; and

'**Obbligazioni Garantite**' indica, relativamente ad ogni Beneficiario, le obbligazioni di pagamento o consegna dell'Emittente, presenti o future, nei confronti del Beneficiario derivanti da un Prodotto Strutturato ai sensi delle Condizioni; e

'**Structured Products**' means any securities issued by the Issuer under any stand-alone or base prospectus (including any supplement thereto) that explicitly extends the Guarantee to the securities issued thereunder.

'**Prodotti Strutturati**' indica tutti i titoli emessi dall'Emittente in base ad un prospetto stand alone o ad un prospetto di base (ivi compresi gli eventuali supplementi), pertanto la Garanzia si applicherà esplicitamente anche a tali titoli.

1.2 Save for the Beneficiaries or as expressly provided to the contrary in this Guarantee, a person who is not a party to this Guarantee has no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce any term of this Guarantee.

1.2 Qualora la presente Garanzia non preveda diversamente, non è consentito a terzi (ad eccezione dei Beneficiari), ai sensi del Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 di far valere clausole della presente Garanzia.

## 2. Guarantee

## 2. Garanzia

2.1 The Guarantor hereby unconditionally and irrevocably guarantees to each Beneficiary, as a continuing guarantee, the due and punctual payment by the Issuer of the Guaranteed Obligations. If for any reason the Issuer does not make payment of any funds or deliver any securities when due under or in connection with the Conditions, the Guarantor shall within 15 Business Days of receipt of written demand pay or procure the payment of the funds or deliver or procure delivery of such securities, as the case may be, in the manner provided under the relevant Conditions.

2.1 La Garante garantisce, incondizionatamente e irrevocabilmente, l'esatto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite, presenti e future dell'Emittente. Qualora l'Emittente non adempì alle obbligazioni di pagamento o consegna ai sensi delle Condizioni, per qualunque causa, la Garante adempirà, entro 15 Giorni Lavorativi dalla ricezione di una richiesta scritta, all'obbligazione di pagamento o consegna o ne procurerà l'adempimento nel modo previsto dalle Condizioni.

2.2 The obligations of the Guarantor to each of the Beneficiaries under this Guarantee shall be separate and independent obligations from the obligations owed by the Guarantor to any other person. Each Beneficiary shall have the right to protect and enforce its rights arising out of this Guarantee and it shall not be necessary for any other party to be joined as an additional party in any proceedings for this purpose.

2.2 Le obbligazioni della Garante nei confronti dei singoli Beneficiario ai sensi della presente Garanzia sono indipendenti dalle obbligazioni della Garante nei confronti di altri soggetti. Ogni Beneficiario ha diritto di esercitare ed agire a tutela dei propri diritti derivanti dalla presente Garanzia; a tal fine non è necessaria la collaborazione di altre parti in un tale procedimento.

## 3. Release

## 3. Esclusione di Responsabilità

As between the Guarantor and each Beneficiary, the Guarantor shall be liable for the Guaranteed Obligations under this Guarantee as if it were the sole principal debtor and not merely a surety. Accordingly, the Guarantor shall not be discharged, nor shall its liability be affected, by anything which would not discharge it or affect its liability if it were

Nel rapporto giuridico tra la Garante e ogni Beneficiario, la Garante è responsabile dell'adempimento delle Obbligazioni Garantite come se fosse l'unico debitore principale e non solo un fideiussore. Pertanto la Garante non è liberata dalla propria responsabilità e tale responsabilità non sarà limitata da fatti che non la libererebbero dalla propria

the sole principal debtor (including (i) any indulgence, concession, waiver or consent at any time given to the Issuer by the Beneficiary, (ii) any amendment or supplement to any provision of this Guarantee, (iii) the making or absence of any demand on the Issuer or any other person for payment, (iv) the enforcement or absence of enforcement of this Guarantee, (v) the taking, existence or release of any other agreement, security, guarantee or indemnity, (vi) the winding-up, amalgamation, reconstruction or reorganisation of the Issuer or any other person (or the commencement of any of the foregoing), or (vii) the illegality, invalidity or unenforceability of or any defect in any provision of this Guarantee or the Conditions). Upon full discharge of its obligations under this Guarantee in respect of any Beneficiary, but not before, the Guarantor shall be subrogated to all rights of the Beneficiary against the Issuer in respect of any and all obligations fulfilled or caused to be fulfilled by the Guarantor in respect of such Beneficiary under this Guarantee.

#### **4. Continuing Obligations**

The obligations of the Guarantor under this Guarantee will remain in full force and effect by way of continuing security until the Guaranteed Obligations in respect of each Beneficiary has been discharged. Furthermore, those obligations of the Guarantor are additional to, and not instead of, any other agreement, security, guarantee or indemnity at any time existing in favour of the Beneficiary, whether from the Issuer, the Guarantor or otherwise, and may be enforced without first having recourse to the Issuer, the Guarantor, any other person or any other agreement, security, guarantee or indemnity. The Guarantor irrevocably waives all notices and demands of any kind.

#### **5. Ranking**

The Guarantor undertakes that, so long as any of the Guaranteed Obligations have not been irrevocably paid or otherwise performed and discharged in full, its payment and delivery obligations under this Guarantee shall constitute its direct, unsecured and general obligation and ranks and will rank pari passu with all its other unsecured obligations but excluding any debts and obligations for the time being preferred by law and any subordinated obligations.

#### **6. Discharge**

Payment of any amount due and payable to a Beneficiary or the performance of any other obligation under this Guarantee by the Guarantor in accordance with the relevant Conditions shall fully

responsabilità o non influirebbero su tale responsabilità, se essa fosse l'unico debitore principale (tra l'altro in relazione a (i) dilazione, concessioni, dichiarazioni di rinuncia o accettazione del Beneficiario nei confronti dell'Emittente, (ii) modifiche o integrazioni delle condizioni della presente Garanzia, (iii) l'esercizio o mancato esercizio di pretese di pagamento nei confronti dell'Emittente o altri, (iv) l'esercizio o mancato esercizio della presente Garanzia, (v) la stipulazione, l'esistenza o l'approvazione di altri accordi, fideiussioni o garanzie, (vi) la liquidazione, fusione, ristrutturazione o il risanamento dell'Emittente o altri soggetti (o l'avvio dei rispettivi procedimenti), o (vii) l'illiceità, l'inefficacia o inapplicabilità di disposizioni della presente Garanzia o delle Condizioni, o limiti di tali disposizioni). La Garante, solo dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni nei confronti di ciascun Beneficiario, è surrogata in tutti i diritti del Beneficiario nei confronti dell'Emittente con riferimento a tutte le obbligazioni, derivanti dalla Garanzia, che la Garante ha adempiuto o di cui la Garante ha procurato l'adempimento.

#### **4. Validità delle Obbligazioni**

Le obbligazioni della Garante ai sensi della presente Garanzia manterranno validità fino all'adempimento delle Obbligazioni Garantite verso ciascun Beneficiario. Inoltre, le obbligazioni della Garante si aggiungono e non sostituiscono altri accordi, fideiussioni, o garanzie che l'Emittente, la Garante o altri soggetti abbiano stipulato, concesso o assunto a favore di un Beneficiario e possono essere fatte valere senza necessità di preventiva richiesta o escussione dell'Emittente, della Garante, a altri soggetti a termini di altri accordi, fideiussioni o garanzie. La Garante rinuncia irrevocabilmente a oneri di comunicazione e richiesta di qualsiasi genere.

#### **5. Status**

Finché le Obbligazioni Garantite non siano state completamente e irrevocabilmente adempiute a mezzo pagamento o altre prestazioni, le obbligazioni di pagamento e di consegna ai sensi della presente Garanzia costituiranno generali obbligazioni dirette e non garantite della Garante, di pari grado con tutte le obbligazioni non garantite della Garante, ad eccezione delle obbligazioni con prelazione o subordinate.

#### **6. Adempimento**

La Garante avrà interamente adempiuto alle proprie obbligazioni derivanti dalla Garanzia nei confronti di un Beneficiario una volta che avrà eseguito i pagamenti degli importi esigibili o adempiuto alle

discharge the Guarantor from any further obligation of the Guarantor to that Beneficiary under this Guarantee in respect of that amount or obligation, as the case may be.

#### **7. Partial Invalidity**

The illegality, invalidity or unenforceability of any provision of this Guarantee under the law of any jurisdiction shall not affect its legality, validity or enforceability under the law of any other jurisdiction nor the legality, validity or enforceability of any other provision.

#### **8. Prevailing Language**

The English language wording of this Guarantee shall be legally binding and shall prevail over any other translation of this Guarantee to the extent that any inconsistencies arise.

#### **9. Governing Law and Jurisdiction**

**9.1** This Guarantee shall be governed by and construed in accordance with the laws of England.

**9.2** The courts of England are to have jurisdiction to settle any disputes that may arise out of or in connection with this Guarantee and accordingly any legal action or proceedings arising out of or in connection with this Guarantee may be brought in such courts.

altre obbligazioni derivanti dalla presente Garanzia in conformità alle Condizioni rilevanti.

#### **7. Invalidità Parziale**

Qualora una disposizione della presente Garanzia sia illecita, inefficace o non applicabile in una determinata giurisdizione essa potrà continuare ad essere considerata lecita, valida ed applicabile in un'altra giurisdizione. L'illiceità, inefficacia, inapplicabilità di tale disposizione non compromette le altre disposizioni della Garanzia.

#### **8. Lingua Contrattuale**

La versione in lingua inglese è la versione giuridicamente vincolante della Garanzia che prevale, in caso di discordanze, su tutte le traduzioni in qualsiasi altra lingua.

#### **9. Legge Applicabile e Foro Competente**

**9.1** La presente Garanzia è soggetta al diritto inglese e sarà da interpretarsi in conformità ad esso.

**9.2** Foro competente per ogni controversia giuridica derivante o connessa alla presente Garanzia è il Giudice inglese, pertanto le azioni e i procedimenti legali derivanti o relativi alla presente Garanzia devono essere proposti avanti tale Giudice.

## 5. Contratto Fiduciario

(Traduzione dall'originale in lingua tedesca)

### CONTRATTO FIDUCIARIO

del 22 Giugno 2010 (il '**Contratto**')

#### Tra

- (1) Macquarie Structured Products (Europe) GmbH, Untermainanlage 1, 60329 Francoforte sul Meno, Germania, (l'**Emittente**) e
- (2) Macquarie Bank Limited (rappresentata dalla propria filiale di Londra), Level 23, Citypoint, 1 Ropemaker Street, Londra, EC2Y 9HD, Regno Unito, ('**MBL**').

#### PREMESSO CHE

- (A) L'Emittente intende emettere Prodotti Strutturati (i '**Prodotti Strutturati**') sulla base di prospetti stand alone o di prospetti di base (inclusi eventuali supplementi) (ognuno costituente un '**Documento di Offerta**'). Ogni Prodotto Strutturato emesso sulla base di un Documento di Offerta è garantito da MBL, qualora tale Garanzia sia stata concessa espressamente per i Prodotti Strutturati ivi descritti.
- (B) I Prodotti Strutturati sono emessi e liquidati fiduciariamente a nome dell'Emittente ma per conto di MBL. Per i pagamenti da effettuare ovvero le consegne connessi ai Prodotti Strutturati, l'Emittente utilizza esclusivamente i contanti e i titoli forniti da MBL ai sensi del contratto.
- (C) Di seguito l'Emittente ed MBL desiderano confermare per iscritto alcuni accordi stipulati relativi alla struttura Fiduciante dei Prodotti Strutturati.

Le parti **CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

#### 1. DOVERI DELL'EMITTENTE

- 1.1 Nell'ambito del Contratto, l'Emittente si impegna a,
  - (a) emettere e liquidare Fiduciantemente in nome proprio ma per conto di MBL i Prodotti Strutturati e ad effettuare tutti i restanti pagamenti maturati nel quadro dei Prodotti Strutturati,
  - (b) trasferire tempestivamente gli importi ricavati dall'Emissione dei Prodotti Strutturati su un conto bancario indicato da MBL,
  - (c) utilizzare i contanti e i titoli messi a disposizione da MBL ai sensi dell'articolo 2 (a) per adempiere ai propri obblighi di pagamento e di consegna previsti dai Prodotti Strutturati alla scadenza su base Fiduciante in nome proprio ma per conto di MBL, e
  - (d) a seguire tutte le istruzioni fornite da MBL riferite a tutti i diritti dell'Emittente ai sensi dei dei Prodotti Strutturati, in particolare per quanto riguarda il diritto dell'Emittente alla propria sostituzione nelle sue funzioni di Emittente e debitore principale nell'ambito dei Prodotti Strutturati.
- 1.2 A mero fine chairificativo, si fa notare che l'Emittente non ha diritto ad utilizzare, gestire o investire i contanti e i titoli messi a disposizione da MBL per scopi diversi da quelli indicati all'Articolo 1.1(c).

#### 2. OBBLIGHI DI MBL

Nell'ambito del Contratto, MBL si impegna a,

- (a) mettere a disposizione dell'Emittente gli importi in contanti ovvero i titoli dovuti in relazione ai Prodotti Strutturati affinché possa adempiere puntualmente agli obblighi di pagamento o di consegna, e
- (b) pagare all'Emittente le commissioni stabilite all'Articolo 3.

### **3. PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI E INDENNITÀ**

- 3.1 All'Emittente spetta una commissione basata sui costi sostenuti per l'emissione di Prodotti Strutturati.
- 3.2 MBL terrà indenne l'Emittente da tutte le obbligazioni, i costi, i crediti, le perdite, le spese (ivi comprese le spese legali) e i danni di qualsiasi genere ai quali l'Emittente è esposta in base o relativamente all'emissione di un Prodotto Strutturato, e/o all'esercizio, e/o al mantenimento e/o all'applicazione dei diritti del titolare di un Prodotto Strutturato ai sensi delle condizioni del Prodotto Strutturato, oltre che da tutte le obbligazioni IVA ad esso riferite.

### **4. DURATA**

Il Contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e può essere risolto entro un termine di 30 giorni da entrambe le parti. In caso di risoluzione del Contratto, le parti contrattuali continueranno ad essere vincolate dalle sue disposizioni riferite a tutti i Prodotti Strutturati già emessi finché tutti gli obblighi derivanti dai Prodotti Strutturati non saranno interamente soddisfatti.

### **5. MODIFICHE – PRECEDENTI ACCORDI**

Le modifiche al Contratto dovranno essere redatte per iscritto e firmate dalle parti contrattuali.

### **6. DIRITTO APPLICABILE – FORO COMPETENTE**

- 6.1 Il Contratto è disciplinato dal diritto della Repubblica federale di Germania.
- 6.2 Il foro competente esclusivo per eventuali controversie derivanti dal Contratto sarà Francoforte sul Meno, Germania.

### **7. LINGUA CONTRATTUALE**

In caso di discordanze tra il testo in lingua tedesca e una traduzione del presente Contratto, farà fede la versione in lingua tedesca.

## 6. Regime Fiscale

**Le informazioni generali sulla tassazione non formano parte integrante del Regolamento dei Certificati e non danno diritto a pretese da parte dei Titolari dei Certificati. L'Emittente e l'Offerente non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali ritenute alla fonte. Inoltre, per una corretta pianificazione fiscale, per ogni caso specifico è necessario rivolgersi a un esperto in materia fiscale.**

Le seguenti informazioni sul regime fiscale rappresentano una sintesi della normativa fiscale vigente nell'Unione Europea, in Germania e in Italia. Non si può escludere che il regime fiscale possa cambiare nel corso del tempo in seguito a modifiche legislative, regolamentari, della giurisprudenza e degli orientamenti dell'amministrazione tributaria, eventualmente persino con efficacia retroattiva. L'Emittente non è tenuta a informare gli Investitori di tali mutamenti.

Tali informazioni si riferiscono alla liquidazione di Certificati emessi ai sensi del Prospetto di Base del 28 Marzo 2011 e oggetto delle Condizioni Definitive. Esse non sono da considerarsi esaustive e in particolare non descrivono tutte le conseguenze fiscali per i Titolari dei Certificati in Germania e in Italia.

A seconda del diritto vigente o della prassi del Paese in cui i titoli vengono acquistati, trasferiti, esercitati o disdetti, le operazioni su Certificati possono comportare l'obbligo al versamento di imposte di bollo, imposte sulla negoziazione di titoli, sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, sulle attività produttive, sul reddito da capitale, di ritenuta alla fonte, contributo di solidarietà o altre imposte.

Si raccomanda di richiedere la consulenza di un esperto in materia fiscale.

### 6.1. DIRETTIVA UE SUL RISPARMIO

Il 3 giugno 2003, il Consiglio Europeo ha approvato il testo definitivo della Direttiva in materia di tassazione degli interessi (la 'Direttiva UE sul Risparmio'). Ai sensi di tale Direttiva, ogni Stato Membro deve prevedere l'obbligo dei propri agenti pagatori ai sensi della Direttiva, di comunicare alle autorità competenti i dettagli del pagamento di interessi a favore di una persona fisica residente in un altro Stato Membro e beneficiaria effettiva degli interessi. L'autorità competente dello Stato Membro UE in cui l'agente pagatore risiede ai sensi della

Direttiva UE sul Risparmio è tenuta a comunicare tali informazioni all'autorità competente dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario effettivo degli interessi.

### 6.2. REGIME FISCALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

La seguente esposizione non pretende in alcun modo di essere esauriente per quanto riguarda le informazioni che possono essere necessarie per una decisione individuale di acquisto dei Certificati offerti.

#### 6.2.1. IMPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI RESIDENTI

In Germania i redditi finanziari sono tassati qualora appartengano a una delle categorie di reddito definite nella legge tedesca sull'imposta sul reddito delle persone fisiche ('EStG'). La seguente presentazione si riferisce in particolare alle norme relative all'imposizione dei capitali degli investitori privati (articolo 20, comma 1, punto 7 e comma 2 frase 1 punto 7 della EStG), nonché ai principi applicabili agli investitori imprenditori. Si raccomanda pertanto di consultare un esperto in materia. Le seguenti informazioni riguardano esclusivamente le persone fisiche e giuridiche, il cui reddito è completamente tassato in Germania (i cosiddetti contribuenti residenti).

Contribuenti residenti in tal senso sono tutte le persone fisiche residenti o aventi domicilio abituale, nonché tutte le persone giuridiche con sede o direzione in Germania. Contribuenti residenti in tal senso sono tutte le persone fisiche residenti e aventi domicilio abituale, nonché tutte le persone giuridiche con sede e direzione in Germania.

#### 6.2.1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

##### Considerazioni Generali

La legge di riforma dell'imposizione fiscale del reddito d'impresa 2008 del 14 agosto 2007 (BGBl. 2007 I, 1912) ha comportato una sostanziale modifica dell'imposizione dei redditi finanziari di privati, che viene definita con il termine 'Abgeltungsteuer' (o imposta sostitutiva). Fatta salva la disciplina transitoria, tali modifiche sono entrate in vigore a far data dal 1° gennaio 2009.

Le modifiche principali prevedono, da un lato, che, come regola, i redditi finanziari dei privati siano tassati ad un'aliquota unitaria del 25% (oltre al contributo di solidarietà del 5,5% e all'eventuale imposta per il culto) e che, dall'altro, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella voce redditi finanziari, venga pagata a mezzo ritenuta di tale imposta sul reddito finanziario (cfr. anche sub 'Imposta sui Redditi Finanziari') pari al 25% (oltre al contributo di solidarietà del 5,5% e all'eventuale imposta per il culto). D'altro canto le imposte sui redditi da capitali privati sono fondamentalmente rimosse deducendo l'Imposta sui Redditi da Capitale (cfr. anche le seguenti argomentazioni relative all'**Imposta sui Redditi da Capitale**) pari al 25% (oltre al contributo di solidarietà del 5,5% e l'eventuale imposta per il culto), per cui la trattenuta dell'Imposta sui Redditi da Capitale ha un carattere liberatorio per l'imposta sul reddito personale dell'investitore privato. La legge non usa il termine 'Abgeltungsteuer' che, peraltro, è comunemente impiegato per mettere in evidenza l'effetto liberatorio dall'obbligo di pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'effetto liberatorio descritto si verifica esclusivamente per i redditi finanziari di privati. Esso non si applica ai redditi finanziari attribuibili a redditi di altra natura (per es. redditi derivanti da attività commerciali o affitti e locazioni).

La base imponibile è costituita dall'intero reddito finanziario senza alcuna detrazione. In caso di alienazione nonché di liquidazione dei Certificati, l'Imposta sul Reddito da Capitale finanziario si calcola sostanzialmente sulla differenza tra il ricavato dell'alienazione ovvero dell'importo di liquidazione, detratti i costi di transazione, da un lato, ed i costi di acquisto documentati dall'altro. In tal modo si registrano gli aumenti di valore realizzati.

Nel caso di liquidazione parziale dei Certificati, a parere dell'Emittente, i costi di acquisto possono essere detratti pro rata.

Se i costi (parziali) di acquisto non sono o non possono essere documentati, l'Imposta sui Redditi Finanziari sarà pari al 30% degli introiti derivanti dalla cessione o dall'incasso (parziale).

Nel calcolo dei redditi finanziari è possibile dedurre il cosiddetto importo forfetario di risparmio (EUR 801 nel caso di contribuenti celibi o con tassazione disgiunta e EUR 1.602 in caso di coniugi a tassazione congiunta). La deduzione di ulteriori costi effettivamente sostenuti dall'investitore in relazione ai propri redditi finanziari privati non è prevista.

Le perdite possono in linea di principio essere compensate con i redditi finanziari. La compensazione con i redditi di altra natura non è consentita.

## **Principi di Imposizione Fiscale**

### *Redditi Correnti*

Nel corso del Periodo di Validità dei Certificati, i pagamenti ricevuti una tantum o ricorrenti costituiscono redditi per interessi, imponibili ai sensi dell'articolo 20 comma 1, punto 7 della EStG.

### *Redditi derivanti da Cessione o Incasso*

Gli utili derivanti dall'alienazione o liquidazione di Certificati sono soggetti a imposizione fiscale quali utili da alienazione per gli investitori privati ai sensi dell'articolo 20, comma 2, frase 1, punto 7 e frase 2 della EStG.

### *Particolarità dei Certificati con Diritto di Conversione o Consegna Fisica*

Qualora il titolare di un credito ai sensi dell'Art. 20, comma 1, punto 7 della EStG, acquisito successivamente al 31 dicembre 2008, abbia facoltà di richiedere all'Emittente, alla scadenza, la consegna di titoli in luogo del pagamento di una somma di denaro ovvero l'Emittente abbia facoltà, alla scadenza, di consegnare al Titolare del Certificato dei titoli in luogo del pagamento di una somma di denaro e qualora il Titolare del Certificato o l'Emittente si avvalgano di tale facoltà, ai sensi dell'Art. 20, comma 4a, frase 3 dell'EStG, i costi di acquisizione del credito, cioè dei Certificati, sono considerati costi di acquisizione dei titoli oggetto di consegna fisica. In tali casi, la conversione/consegna fisica è fiscalmente neutra per l'investitore privato. Una realizzazione di utili o perdite rilevante dal punto di vista fiscale si avrà soltanto successivamente all'alienazione o incasso dei titoli oggetto della consegna fisica.

## **Imposta sui Redditi Finanziari**

Qualora i Certificati siano depositati presso un istituto di credito tedesco, un istituto di servizi finanziari tedesco (ivi compresa la sede tedesca di un istituto estero), o una società o banca tedesca che gestisce titoli (il cosiddetto 'Sostituto d'imposta Interno'), in caso di incasso o di alienazione, il Sostituto d'imposta Interno tratterà l'Imposta sui Redditi Finanziari pari al 25% (oltre al 5,5% del contributo di solidarietà e all'eventuale imposta per

il culto), che sarà versato all'amministrazione finanziaria. Analoga ritenuta è prevista per i versamenti a tantum o ricorrenti derivanti dai Certificati.

L'Emittente non ha l'obbligo, qualora non sia qualificata come Sostituto d'imposta Interno ai sensi della EStG, di effettuare la suddetta ritenuta in conformità al diritto tributario tedesco.

### **Scelta del Regime di Imposizione/Obbligo di Imposizione**

La ritenuta dell'Imposta sui Redditi Finanziari, qualora i Certificati siano detenuti da un privato, ha in linea di principio effetto liberatorio. Peraltro, su richiesta del contribuente, i redditi finanziari possono essere interamente inclusi nel reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche qualora ciò comporti un onere fiscale meno gravoso per il contribuente. I redditi di finanziari che non siano già stati assoggettati all'Imposta sui Redditi Finanziari devono essere indicati dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi. Tale regola si applica, in particolare, nel caso in cui i Certificati non siano custoditi presso un Sostituto d'imposta Interno.

#### **6.2.1.2. IMPOSIZIONE SUL CAPITALE D'ESERCIZIO**

##### **Considerazioni Generali**

Poiché l'effetto liberatorio dell'imposta sui redditi finanziari riguarda soltanto il reddito di privati (vedere sopra), i redditi derivanti da Certificati non sono soggetti all'"Abgeltungsteuer" qualora essi facciano parte del patrimonio di un'impresa con sede in Germania. L'eventuale ritenuta dell'Imposta sui Redditi Finanziari non ha quindi effetto liberatorio, ma rappresenta unicamente un acconto sul debito d'imposta che risulterà successivamente nel quadro dell'accertamento dell'imponibile; in altri termini, tali redditi saranno tassati senza variazioni nel quadro dell'accertamento dell'imponibile, detraendo l'imposta sul reddito finanziario già pagata.

Le limitazioni alla detrazione dei costi inerenti previste per i privati non si applicano al reddito d'impresa. I redditi negativi derivanti dai Certificati sono considerati quali costi di produzione ai sensi delle norme generali sulla valutazione degli utili d'impresa e possono essere eventualmente portati in detrazione nell'ambito del riporto di perdite in avanti o indietro. Pertanto, non avviene operata

alcuna compensazione delle perdite da parte dell'istituto di credito.

### **Particolarità relative a Determinati investitori Imprenditori**

#### *Redditi Correnti*

Nel corso del Periodo di Validità dei Certificati, i pagamenti ricevuti a tantum o ricorrenti costituiscono redditi per interessi, imponibili ai sensi dell'articolo 20 comma 1, punto 7 della EStG. Il Sostituto d'imposta Interno è tenuto a trattenere, a prescindere dalla forma giuridica dell'investitore imprenditore – fanno eccezione soltanto gli istituti di credito e di servizi finanziari tedeschi e le società di investimento tedesche – l'Imposta sui Redditi Finanziari pari al 25%, oltre al 5,5% del contributo di solidarietà. L'imposta per il culto non si applica in tal caso.

#### *Redditi derivanti da Cessione o Incasso*

Gli utili derivanti dall'alienazione o liquidazione di Certificati sono soggetti a imposizione fiscale quali utili da alienazione ai sensi dell'articolo 20, comma 2, frase 1, punto 7 e frase 2 della EStG. Qualora il soggetto che percepisce tali utili sia una società, un'associazione di persone o un patrimonio autonomo illimitatamente soggetto a imposta ed esso non sia né soggetto esente dall'imposta sulle società, né una persona giuridica di diritto pubblico, non è prevista la ritenuta dell'Imposta sui Redditi Finanziari da parte di un Sostituto d'Imposta Interno, senza ulteriori prove. Se il contribuente è una persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, punto 4 della KStG (legge tedesca sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche) un'associazione non riconosciuta, un ente, una fondazione o un altro patrimonio di destinazione di diritto privato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, punto 5 della KStG, il contribuente, per evitare la ritenuta da parte del Sostituto d'imposta Interno, dovrà dimostrare la propria appartenenza a una di tali categorie di contribuenti mediante un certificato rilasciato dall'agenzia delle entrate competente. Gli altri investitori imprenditori (società di persone e imprese individuali), per evitare la ritenuta, dovranno dichiarare al Sostituto di imposta Interno, utilizzando il modulo appositamente previsto, che i redditi in parola fanno parte degli utili di impresa (la cosiddetta 'dichiarazione liberatoria').

## 6.2.2. IMPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI NON RESIDENTI

I redditi derivanti da Certificati detenuti da un contribuente non residente (persona fisica o giuridica), non sono soggetti di regola ad imposizione fiscale in Germania qualora i Certificati non possano essere imputati ad alcuna stabile organizzazione in Germania (ivi compresa una rappresentanza permanente). Contribuenti non residenti in tal senso sono tutte le persone fisiche residenti e aventi domicilio abituale, nonché tutte le persone giuridiche con sede e direzione al di fuori del territorio tedesco.

### Recepimento in Germania della Direttiva UE sul Risparmio

La Germania ha recepito nel proprio diritto interno la Direttiva UE sul Risparmio con regolamento (ZIV) del 26 gennaio 2004 (BGBl. I, pag. 128). L'amministrazione finanziaria ha concretizzato l'interpretazione del termine interesse, quindi i ricavi soggetti all'obbligo di dichiarazione nella nota del Ministero delle Finanze tedesco del 9 novembre 2009. Ai sensi di tale nota, sono rilevanti non solo gli interessi versati o accreditati su un conto o maturati su crediti di qualsiasi natura, ma anche i corrispettivi per la messa a disposizione di capitale, dipendenti da un evento incerto. Tali corrispettivi sono considerati interessi soltanto qualora sia stato convenuto il pagamento di un importo minimo garantito o il rimborso totale del valore nominale. Al contrario, essi non saranno considerati interessi qualora lo stesso importo del rimborso dipenda da un evento incerto, con possibilità di perdita totale o parziale. Il rischio di inadempimento di crediti fruttiferi non costituisce un evento incerto. Qualora il Regolamento dei Certificati non contenga informazioni o contenga informazioni poco chiare sul rimborso del capitale, nel dubbio si considera prevista una protezione del capitale pari al 100%. La nota del Ministero delle Finanze tedesco si applicherà agli interessi incassati successivamente al 31 dicembre 2009.

## 6.3. REGIME FISCALE IN ITALIA

Le informazioni di seguito riportate sono un riassunto, ai sensi della normativa e della prassi italiana, del trattamento fiscale relativo all'acquisto, alla detenzione, alla vendita dei 'Certificati' ed all'esercizio dei diritti attribuiti dagli stessi da parte di investitori che siano persone fisiche residenti in Italia e non imprenditori.

La seguente esposizione non rappresenta un'analisi esaustiva di tutte le conseguenze fiscali derivanti dall'acquisto, dalla detenzione, dalla vendita dei 'Certificati' e dall'esercizio dei diritti attribuiti dagli stessi.

Le informazioni di cui infra si fondano sulla normativa tributaria in vigore alla data del 'Prospetto di Base' in oggetto, restando inteso che tale normativa potrebbe essere modificata con efficacia retroattiva, e che si tratta solamente di un'introduzione alla materia.

Si consiglia pertanto agli investitori di richiedere una specifica consulenza professionale per quanto attiene al regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione, alla vendita dei 'Certificati' ed all'esercizio dei diritti attribuiti dagli stessi.

Le norme di diritto italiano non si riferiscono specificatamente agli strumenti finanziari derivati la cui disciplina deve quindi essere desunta dalle norme di carattere generale; i redditi realizzati mediante tali strumenti sono generalmente considerati 'redditi diversi', ossia redditi realizzati in dipendenza di un evento incerto, a differenza dei 'redditi di capitale' i quali comprendono solo quei redditi che derivano dalla temporanea disponibilità di un capitale.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 67 e 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi introdotto dal D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, come modificato dal D. Lgs. n. 344 del 12 Dicembre 2003, del D. Lgs. n. 247 del 18 novembre 2005 e dell'art. 5 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997, e successive modifiche, i proventi e le plusvalenze, non conseguiti nell'esercizio di impresa, realizzate da parte di persone fisiche residenti in Italia e da soggetti a tali equiparati, ai sensi del D. Lgs. 461/1997 e successive modifiche, derivanti dalla cessione o dall'esercizio dei 'Certificati' sono soggetti ad un'imposta sostitutiva pari al 12,50 per cento.

Il reddito imponibile realizzato mediante i Certificati viene determinato come segue:

- nel caso di Certificati regolati mediante consegna di altri beni, il reddito imponibile realizzato con la vendita dei beni consegnati deve essere determinato in relazione al valore normale ai sensi delle norme in materia di redditi diversi di natura finanziaria ai fini delle imposte italiane sul reddito; e
- nel caso di Certificati regolati in danaro, il reddito imponibile è pari alla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri.

I costi e le minusvalenze derivanti dalla cessione o dall'esercizio dei 'Certificati' possono essere computati in diminuzione secondo le modalità infra indicate; i proventi derivanti dai 'Certificati' concorrono a formare il reddito nell'anno fiscale nel quale i 'Certificati' sono esercitati o venduti.

Il contribuente può optare per tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva: il 'Regime della dichiarazione dei redditi', il quale rappresenta il c.d. regime di base, applicabile nel caso in cui il contribuente non abbia optato per il 'Regime del risparmio amministrato' o per il 'Regime del risparmio gestito':

a) Regime della Dichiarazione dei Redditi: l'applicazione del regime in oggetto comporta l'obbligo per il contribuente di indicare distintamente nella dichiarazione dei redditi i proventi e le plusvalenze al netto degli eventuali costi e minusvalenze. La plusvalenza netta è determinata nella dichiarazione ed è assoggettata all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, da versare nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia optato per uno dei due regimi di cui ai successivi punti b) e c). L'obbligo di una dichiarazione annuale dei redditi non sussiste di conseguenza in relazione a redditi di capital e altri redditi, in relazione ai quali il contribuente ha optato per uno dei regimi indicati nei successivi punti b) e c). Le eventuali minusvalenze possono essere computate in diminuzione, fino a concorrenza, dall'importo dei proventi e delle plusvalenze della medesima natura realizzate nel medesimo periodo d'imposta e nei quattro periodi d'imposta successivi.

b) Regime del Risparmio Amministrato: nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, il quale comporta che i titoli siano depositati in custodia o in amministrazione presso un intermediario residente in Italia, la ritenuta del 12,50 per cento è determinata ed applicata dall'intermediario suddetto, su ciascun provento o plusvalenza effettivamente realizzata, al netto delle eventuali minusvalenze. Qualora siano realizzate minusvalenze, l'intermediario le computa in diminuzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze della stessa natura realizzate nel medesimo periodo d'imposta e nei quattro periodi d'imposta successivi.

c) Regime del Risparmio Gestito: presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato residente in Italia. In tale regime l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento è determinata ed applicata dall'intermediario stesso, al termine del periodo di imposta, sul risultato della gestione, pari all'incremento del valore del patrimonio gestito, maturato anche se non realizzato, senza tenere conto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti e dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente nel medesimo periodo d'imposta.

Ciononostante, occorre segnalare che, sulla base di una differente interpretazione della normativa attualmente in vigore, i 'Certificati' potrebbero essere considerati alla stregua di obbligazioni atipiche e conseguentemente assoggettati alla ritenuta nella misura del 27 per cento.

## 7. Avvertenze Importanti

Le informazioni generali relative ai Certificati emessi ai sensi del Prospetto di Base del 28 marzo 2011 sono contenute nella parte 10 del Prospetto di Base stesso. In relazione ai Certificati che formano oggetto delle Condizioni Definitive, occorre osservare anche le seguenti avvertenze.

### Dati provenienti da Terzi

L'Emittente e l'Offerente non forniscono alcuna garanzia circa la correttezza e completezza delle informazioni relative al sottostante e/o alle sue componenti, in quanto esse non sono responsabili della composizione o del calcolo del sottostante e delle sue componenti. A proposito delle informazioni provenienti da soggetti terzi, si veda anche la parte 10.1.2 del Prospetto di Base.

### Obblighi derivanti dai Certificati

I Certificati sono fonte di obbligazione esclusivamente per l'Emittente, ma non per lo *sponsor* del sottostante, i concedenti di licenze di indici o le società emittenti le azioni contenute in un sottostante. L'emissione dei presenti Certificati non costituisce, in particolare, un'offerta (al pubblico) del sottostante o dei titoli che formano il sottostante. Le società le cui azioni costituiscono le componenti di un sottostante, il concedente di licenza dell'indice, lo *sponsor* o l'agente di calcolo del sottostante non hanno partecipato né alla redazione del Prospetto di Base, né alla redazione delle Condizioni Definitive, e non influiscono sulle caratteristiche dei Certificati.

Francoforte sul Meno, novembre 2011

Macquarie Structured Products (Europe) GmbH

In particolare, i Titolari dei Certificati non acquisiscono alcun diritto sui o derivanti dalle componenti del sottostante, in quanto tale sottostante riproduce soltanto ipotetici investimenti nelle componenti in base alla loro ponderazione.

### Responsabilità per i Componenti del Sottostante

L'Emittente e l'Offerente non assumono alcuna responsabilità per le informazioni in possesso dei Titolari dei Certificati circa le emittenti dei titoli contenuti nel sottostante, la solvibilità delle emittenti dei titoli contenuti nel sottostante o il calcolo del prezzo degli stessi. Per informazioni sui rischi specifici derivanti dai titoli del sottostante si possono consultare i prospetti informativi, qualora le emittenti di tali titoli

### Specificità giuridiche degli Indici quale Sottostante

EURO STOXX 50 è un marchio registrato di STOXX Limited.

### Restrizioni alla vendita

Si fa esplicito riferimento alle restrizioni alla vendita relative ai Certificati contenute nella parte 10.2. del Prospetto di Base.

### Notifica

L'Emittente ha richiesto la notifica del Prospetto di Base in Italia, ai sensi dei §§ 17 e 18 della WpPG (legge tedesca sui prospetti relativi a titoli).

Macquarie Capital (Europe) Limited